


The logo consists of three overlapping circles: a yellow one on the left containing the letter 'C', a green one in the middle containing 'J', and a blue one on the right containing 'N'.

CJN

Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

A bronze statue of a woman, likely representing Justice, holding a scale of justice. The statue is positioned in the foreground, with its right arm raised holding the scale. In the background, several European Union flags are visible, waving against a clear blue sky.

ISSN 2240-7618

1/2019

EDITOR-IN-CHIEF

Francesco Viganò

EDITORIAL BOARD

Italy: Gian Luigi Gatta, Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli

Spain: Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITOR

Carlo Bray

EDITORIAL STAFF

Alberto Aimi, Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Javier Escobar Veas, Stefano Finocchiaro, Elisabetta Pietrocarlo, Tommaso Trinchera, Stefano Zirulia

EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardón, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascurain Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Maserà, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Santiago Mir Puig, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Mario Romano, María Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús María Silva Sánchez, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Paolo Veneziani, Costantino Visconti, Javier Willenmann von Bernath, Francesco Zacchè

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

Se desideri proporre una pubblicazione alla nostra rivista, invia una mail a editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal’s abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication’s minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

L'OBBIETTIVO SU...

OBJETIVO SOBRE...

FOCUS ON...

Crimine organizzato e corruzione: dall'attrazione elettiva alle convergenze repressive*

*Crimen organizado y corrupción.
De la atracción electiva a las convergencias represivas*

*Organised Crime and Corruption:
from Elective Attraction to Enforcement Convergence*

VINCENZO MONGILLO

*Professore di Diritto penale presso l'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza
vincenzo.mongillo@unitelmasapienza.it*

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA,
CORRUZIONE, DIRITTO UE

CRIMINALIDAD ORGANIZADA,
CORRUPCIÓN, DERECHO UE

ORGANIZED CRIME,
CORRUPTION, EU LAW

ABSTRACTS

Il contributo analizza i rapporti tra crimine organizzato e corruzione, in prospettiva sia criminologica che giuridica, e nella duplice dimensione interna e transfrontaliera. Sotto quest'ultimo profilo vengono esplorati anche i nessi con la nozione di "reato transnazionale" ai sensi della l. n. 146/2006. L'analisi è estesa al diritto dell'UE e a quello internazionale pattizio, che hanno plasmato la regolamentazione interna in questi settori di criminalità. La consapevolezza della commistione empirica tra attività delle organizzazioni criminali (associazioni delittuose semplici ovvero mafiose) e pratiche corruttive si riflette nelle politiche penali, le quali gradualmente si sono avvicinate fin quasi a sovrapporsi, come rivela anche la recente legge n. 3/2019 (c.d. "spazzacorrotti"). Tale progressiva osmosi di strategie preventive e repressive, con il conseguente rischio di una semplicistica *reductio ad unitatem*, genera nuove e preoccupanti insidie per le garanzie penalistiche fondamentali.

El presente trabajo analiza la relación entre crimen organizado y corrupción, en perspectiva tanto criminológica como jurídica. Bajo esta segunda óptica se explotan también los nexos con la noción de "delito transnacional", conforme a la ley n. 146/2006. El análisis se extiende al derecho internacional y de la Unión Europea, los cuales han plasmado la regulación interna en estos sectores de criminalidad. La conciencia de la mezcla empírica entre la actividad de las organizaciones criminales (asociaciones criminales simples o mafiosas) y prácticas de corrupción se refleja en las políticas criminales, las cuales gradualmente se han acercado hasta casi sobreponerse, como revela la reciente ley n. 3/2019. Esta ósmosis progresiva de estrategias preventivas y represivas, con el consiguiente riesgo de una reducción simplista *ad unitatem*, genera nuevas y preocupantes trampas para las garantías penales fundamentales.

The paper analyses the relationship between organised crime and corruption, from a criminological and legal perspective, both at the domestic and the cross-border level. As to the latter, it is explored the link to the notion of "transnational crime" under Law 146/2006. The analysis is then devoted to the EU and international law

* Il testo riproduce, con aggiornamenti e integrazioni, la relazione tenuta il 13 gennaio 2018 al convegno «Crimine organizzato e criminalità economica: stato dell'arte e prospettive future dopo l'introduzione del P.M. europeo», organizzato dall'Università degli Studi di Catania e dal Centro di diritto penale europeo.

as well, whose instruments shaped the domestic legislation in these areas of crime. The empirical mix between criminal organisations (including the Mafia-style ones) and corrupt practices influences criminal law policies, that eventually merged, as demonstrated by the recent Law 3/2019 (so-called "spazzacorrotti"). The said osmosis of preventative and repressive strategies, potentially leading to an oversimplified unification, raises new and deep concerns about the fundamental criminal law safeguards.

SOMMARIO

1. Prologo. – 2. Crimine organizzato e corruzione: un legame criminologico elettivo. – 3. Il propellente della transnazionalità. – 4. Il dilemma concettuale nel prisma criminologico. – 5. Il problema definitorio nel reticolo giuspenalistico multilivello. – 5.1. La nozione di “criminalità a dimensione transnazionale” nel diritto primario dell’UE. – 5.2. Il “crimine organizzato transnazionale” nel diritto internazionale pattizio. – 5.3. Il “reato transnazionale” nell’ordinamento giuridico interno: la sottile manipolazione del dettato convenzionale nella legge di recepimento della Convenzione di Palermo. – 6. Un riepilogo delle diverse declinazioni di “reato transnazionale” dall’osservatorio della corruzione. Le distinte nozioni di corruzione internazionale e corruzione commessa all’estero. – 7. “Gruppo criminale organizzato” e “associazione per delinquere” a raffronto. – 8. La fisionomia ancipite del reato a carattere transnazionale nel sistema penale italiano tra *genus* categoriale e *species* circostanziale. – 9. Questioni di compatibilità della circostanza aggravante del reato transnazionale con le fattispecie corruttive e quelle associative. Le Sezioni Unite *Adami* del 2013. – 10. Associazione per delinquere e reati contro la pubblica amministrazione: un binomio processuale problematico?. – 10.1. La vicenda giudiziale di “Mafia capitale”. – 11. Considerazioni conclusive: la strisciante assimilazione tra criminalità organizzata e corruzione e i pericoli per le garanzie fondamentali.

1.

Prologo.

Il titolo di questo contributo evoca i rapporti tra due sfere di criminalità, sempre più intrecciate e dense di venature problematiche: una è il crimine organizzato, l’altra la corruzione.

Di entrambe ci occuperemo in questa sede soprattutto nella loro proiezione transfrontaliera, in prospettiva sia criminologica che giuridica.

Sotto il secondo profilo, verranno esplorati anche i nessi con la figura del “reato transnazionale” di cui alla l. n. 146/2006. L’analisi sarà inevitabilmente estesa anche al diritto dell’UE e a quello internazionale pattizio.

Particolare attenzione rivolgeremo, altresì, al problema definitorio. La criminalità organizzata e la corruzione, infatti, sono due fenotipi criminosi che non si lasciano agevolmente imbrigliare in una puntuale definizione criminologica. A cascata si rivela ostica una tassativa descrizione legale, pur indefettibile per esigenze di tassatività penale.

Sintomo di confusione e ambiguità terminologica è anche una certa dissonanza comunicativa che traspare dal discorso pubblico, sociologico e in parte anche giuridico. Si pensi al frequente uso delle espressioni “criminalità organizzata” o “gruppi criminali organizzati” come sinonimi delle organizzazioni di stampo mafioso, quando invece, ad esempio, nelle fonti normative europee e internazionali le dette locuzioni ricevono una perimetrazione assai più lata e comprensiva. V’è quindi un vitale bisogno di chiarezza nel discettare in questi campi.

Di certo, la dinamica dei rapporti tra organizzazioni criminali e corruzione tende viepiù a corrispondere a una simbiosi¹. Ma anche sotto questo profilo è opportuno partire dalle necessarie distinzioni.

In un recente volume di R. Cantone e E. Carloni sono state enucleate – sul piano criminologico – tre diverse forme di corruzione: *episodica* o *pulviscolare*, basata su legami fiduciari diretti tra privati e funzionari che occupano ruoli non elevati nella pubblica amministrazione; *organizzata* o *strutturale-sistemica*, in cui per effetto dell’adesione ad un’unica organizzazione illecita, «i funzionari pubblici e i corruttori non appaiono più parti contrapposte, ma protagonisti di un unico progetto che, fra l’altro, assume spesso i caratteri di un programma indeterminato e seriale di attività illecite», secondo il paradigma dell’associazione per delinquere; infine *mafiosa*, vale a dire la corruzione come strumento di cui si avvalgono le mafie per intrattenere rapporti proficui con le istituzioni e infiltrarsi nelle aree di più recente insediamento, spesso tra le più ricche del Paese². L’ultimo fenomeno è sicuramente quello più inquietante perché, come si è autorevolmente osservato con riferimento all’esperienza italiana, mafia e corruzione sono ormai divenuti «due poli di uno stesso meccanismo a tenaglia capace di inquinare profondamente l’apparato e le istituzioni politico-amministrative»³.

La consapevolezza della profonda commistione fattuale tra attività delle organizzazioni

¹ Per una precoce tematizzazione di quest’attualissima questione criminale, e segnatamente sui rapporti tra criminalità organizzata, politica e appalti, v. VIOLANTE (1994), p. 69 ss.

² CANTONE e CARLONI (2018), pp. 59-65.

³ PALAZZO e VIGANÒ (2018), p. 45.

criminali (associazioni delittuose semplici ovvero mafiose) e pratiche corruttive si riverbera sulle strategie preventive e repressive, sia domestiche che sovranazionali, le quali gradatamente si avvicinano fin quasi a sovrapporsi. Sorgono in questo modo insidie inedite per le garanzie individuali su cui pure intendiamo soffermarci, nella parte conclusiva di questo contributo.

2.

Crimine organizzato e corruzione: un legame criminologico elettivo.

Come si è accennato, la dinamica criminologica dei rapporti tra organizzazioni criminali e corruzione tende in misura crescente a dispiegarsi come un'*attrazione elettiva*. L'intreccio empirico tra le forme organizzate di criminalità e i fenomeni corruttivi è osservabile da due angolazioni.

Dalla prima angolazione, si staglia la "mafia imprenditrice", per mutuare il titolo di un libro di Pino Arlacchi⁴. Soprattutto le nuove organizzazioni mafiose, all'incessante ricerca di spazi territoriali fruibili e mercati redditizi, ricorrono sempre meno alla forza intimidatrice smaccata, alla violenza e alla coazione psichica. Per presidiare e far prosperare le proprie attività illecite, esse sfruttano ampiamente la formidabile capacità persuasiva del mercimonio corruttivo. Riescono così a insinuarsi nei gangli decisionali di enti e istituzioni pubbliche, atteggiandosi a soggetti economici a valenza nazionale o globale.

Le ricadute vantaggiose della leva corruttiva sono molteplici. Essa può, anzitutto, favorire il consolidamento territoriale del rapporto di sudditanza delle comunità locali con l'organizzazione, alimentando il consenso. Può aiutare a infiltrarsi nel settore degli appalti pubblici⁵ e dei partenariati pubblico-privato, nella concessione di sovvenzioni o altri provvedimenti amministrativi favorevoli. Può agevolare il funzionamento di mercati intrinsecamente illegali: contrabbando di sigarette, traffico di stupefacenti, prostituzione, estorsioni, furti di autovetture, ecomafie, ecc. Può consentire di attingere a informazioni segrete su indagini in corso, sottrarsi ad esse, eludere condanne, acquisire notizie su gruppi criminali concorrenti. Può servire a indurre i dipendenti di un istituto bancario a non segnalare operazioni sospette alle autorità di vigilanza. Infine, quale estrema forma di contaminazione del sistema politico-democratico, la dazione corruttiva può essere azionata per condizionare lo svolgimento di elezioni politiche, attraverso il pernicioso meccanismo dello scambio elettorale politico-mafioso.

Dal secondo angolo visuale, può discernersi un'altra inquietante degenerazione della vita pubblica: la proliferazione in contesti di corruzione sistemica di "comitati d'affari" più o meno stabili, che vedono coinvolti privati e funzionari ad essi asserviti. Nella maggior parte dei casi non possiamo qualificare tali consorterie come associazioni mafiose *ex art. 416-bis c.p.*, né esse paiono *ab externo* infiltrate dalle mafie. Tuttavia, ben potrebbero ricorrere, talvolta, i requisiti di un'associazione per delinquere o di un gruppo criminale organizzato nell'accezione ultranazionale (cfr. *infra* § 5.2). In queste reti criminali la stessa distinzione di ruoli tra corrotto e corruttore tende a dissolversi: tutti gli attori in gioco sono membri del medesimo sodalizio, al servizio di comuni obiettivi di arricchimento illecito a detrimento del pubblico interesse.

L'evidenza fattuale sui nessi tra corruzione e crimine organizzato è ormai così corposa che varie definizioni socio-criminologiche dell'*organised crime* optano per l'inclusione degli espedienti corruttivi tra le componenti distintive⁶.

In una ricerca condotta dal *Centre for International Crime Prevention* (CIPC) dell'ONU su 40 gruppi criminali organizzati, operanti in sedici Paesi⁷, ciascuna formazione criminale è stata indagata in rapporto ad una serie di variabili chiave, tra cui il livello di violenza e corruzione impiegate⁸. La centralità delle pratiche corruttive nelle strategie di accumulazione

⁴ ARLACCHI (2007), p. 95 ss. Più di recente, PELLEGRINI (2018); PIGNATONE e PRESTIPINO (2019); SESSA (2016), p. 19 ss.; sull'intreccio sempre più ampio tra criminalità organizzata e criminalità economica (corruzione in particolare), cfr. anche MAROTTA, (2017), pp. 319 ss., spec. p. 323; tra i primi studi, YEAGER (1973), p. 49 ss.

⁵ Cfr. SCOMPARIN (ed.), (2016); ARDITURO (2013), p. 437 ss.

⁶ V. ad es. HAGAN (2006), p. 129 ss.; FINCKENAUER (2005), p. 65 ss. Per ulteriori spunti in tal senso v., *infra*, § 4.

⁷ Tra questi, Cosa Nostra e il clan camorristico Licciardi.

⁸ Queste le altre variabili: struttura, dimensione, attività, livello delle attività transfrontaliere, questioni relative alla identità etnica o sociale, livello di influenza politica, penetrazione nell'economia legale, grado di cooperazione con altri gruppi criminali organizzati. Cfr. UN, Centre for International Crime Prevention, *Results of a Pilot Survey of 40 Selected Organized Criminal Groups in 16 Countries*, 2002.

dei profitti illeciti è affiorata in modo vivido⁹. In circa la metà delle organizzazioni vagliate, la corruzione è risultata essenziale per l'attività prevalente del gruppo; in un terzo dei casi il sodalizio si avvaleva occasionalmente di mezzi corruttivi; solo in un quarto dei casi il ricorso alla corruzione è apparso marginale o del tutto inesistente¹⁰.

Le indagini empiriche sulla realtà italiana appaiono concordanti. Tra i tanti studi che potrebbero essere menzionati, ci limitiamo a segnalare una ricerca del 2012, giacché essa, oltre a comprovare gli stretti nessi fenomenici tra corruzione e criminalità organizzata in Italia, pare ribaltare un'idea convenzionale. Non sono tanto i gruppi criminali organizzati a fomentare la corruzione dilagante nel nostro Paese; piuttosto – ecco l'intuizione – è la corruzione diffusa nelle sfere politiche, economiche e sociali ad attrarre le organizzazioni criminali, incoraggiandole a partecipare agli scambi corruttivi e rafforzandone indirettamente le attività delittuose¹¹. Le associazioni criminali non si limitano più a ricercare il supporto compiacente degli apparati amministrativi per incunarsi nell'economia legale¹². Talvolta, infatti, basandosi per lo più sulla “reputazione” criminale acquisita nel tempo, svolgono un ruolo servente, erogando prestazioni – violenza o altre forme d'intimidazione, condizionamento o persuasione – a presidio di reti corruttive, di cui fanno parte politici, funzionari pubblici, imprenditori e mediatori illeciti.

3. Il propellente della transnazionalità.

A rendere ancora più fosco il quadro, è un “terzo incomodo”: la *transnazionalità*, specchio della globalizzazione dell'economia e della società, quale fenomeno centrale della nostra epoca¹³.

La corruzione è antica quanto la vita in società¹⁴. Non meno remoti sono gli albori della criminalità organizzata, considerato che le sue prime manifestazioni risalgono almeno alla pirateria, già praticata nel mondo classico greco-romano. La mafia “moderna” comincia ad incubare in Sicilia sin dal XVI secolo, quindi nel periodo della dominazione spagnola, e si afferma definitivamente nei primi decenni dell'Ottocento¹⁵. Al paradigma del crimine organizzato può essere ricondotto pure il brigantaggio meridionale, le bande armate presenti nel sud della penisola fra la fine del XVIII secolo e il primo decennio successivo alla proclamazione del Regno d'Italia¹⁶.

Sennonché, nel mondo odierno, criminalità organizzata e corruzione, così come numerose altre gravi patologie criminose, tendono ad assumere una portata transfrontaliera, che le rende viepiù attuali, pericolose e cangianti.

La *globalizzazione economica*, oltre a far erompere le pratiche corruttive nei traffici internazionali, ha spogliato le attività della criminalità organizzata dell'originaria dimensione “rurale”. Ormai le associazioni criminali hanno assunto la fisionomia di una potenza transnazionale del tutto speculare a quella delle società multinazionali¹⁷. Generano una criminalità pandemica, alimentata dai progressi della tecnica, dalla caduta delle barriere territoriali, dal passaggio repentino e incontrollato dal comunismo al capitalismo nei Paesi dell'Est, dai flussi migratori di massa, dalla possibilità di stringere accordi con organizzazioni criminali geograficamente lontane, dal dilagare di realtà statuali fragili, ecc.¹⁸.

Con queste premesse, non sorprende che proprio il crimine organizzato, la corruzione e

⁹ La ricerca attesta, comunque, che la maggior parte delle organizzazioni criminali scrutinate ricorrevano sistematicamente anche alla violenza per lo svolgimento delle proprie attività (p. 14, 23 e *passim*).

¹⁰ UN, Centre for International Crime Prevention, *Results of a Pilot Survey*, cit., p. 25. Di qui la conclusione circa la «necessità per gli operatori della giustizia penale di adottare strategie per combattere contemporaneamente corruzione e crimine organizzato, in quanto fenomeni intrinsecamente collegati» (p. 22 s.).

¹¹ Center for the Study of Democracy, *Examining the Links Between Organised Crime and Corruption*, 2010, p. 157.

¹² Cfr. DAVIGO e MANNOZZI (2007), spec. p. 80 ss..

¹³ Per tutti, in una letteratura presto divenuta sterminata, v. BAUMANN (1999); BECK (2009); STEGER (2016). Dalla prospettiva economica italiana, ZAMAGNI (2018).

¹⁴ NOONAN JR. (1984).

¹⁵ Cfr. FRIEDRICH (2009), p. 192 ss..

¹⁶ Sulle ricadute penalistiche di questi fenomeni, v. lo studio di TRONCONE (2001). Per un'esauriva indagine storica, a partire dalle prime codificazioni moderne, v. PANEBIANCO (2018), p. 83 ss..

¹⁷ MERLATI (2015), p. 10 ss..

¹⁸ Di conseguenza, «la natura del crimine organizzato nel mondo contemporaneo non può essere compresa separatamente dal concetto di globalizzazione»: UN, Centre for International Crime Prevention, *Results of a Pilot Survey*, cit., p. 2; UNODC, *The Globalization of Crime. A Transnational Organized Crime Threat Assessment*, Vienna, 2010.

il crimine transnazionale siano divenuti tre capitoli fondamentali del c.d. *diritto penale della globalizzazione*¹⁹.

In questo quadro s'inserisce l'impegno delle *istituzioni europee*, alla cui *mission* appartiene anche il contrasto ai più gravi fenomeni criminali transnazionali.

Anzi, a livello eurounitario, proprio il carattere transfrontaliero assunto dalle manifestazioni criminose più temibili e le serie ripercussioni sulla sicurezza e l'economia europee hanno imposto un processo sempre più avanzato di armonizzazione-integrazione dei sistemi normativi nazionali e di cooperazione giudiziaria e di polizia tra le autorità statuali e tra queste e le agenzie competenti dell'UE. La recente istituzione della Procura europea («EPPO») rappresenta l'ultima, certo non conclusiva, tappa di un lungo percorso di integrazione penale su scala sovranazionale²⁰.

Molti documenti attestano la piena consapevolezza delle istituzioni europee circa le serrate interconnessioni tra corruzione e criminalità organizzata, in una dimensione non più strettamente nazionale.

Così, nella prima relazione della Commissione europea sulla lotta alla corruzione, del 3 febbraio 2014²¹, si è rimarcata la grave minaccia rappresentata dalle patologie corruttive quale «strumento di infiltrazione dei gruppi della criminalità organizzata nei settori pubblico e privato». Nella precedente Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo del 6 giugno 2011, intitolata «La lotta contro la corruzione nell'Unione europea», si esortava Europol – sul piano della cooperazione di polizia e giudiziaria – a intensificare il suo impegno nell'azione di contrasto alle pratiche corruttive, e, sul piano investigativo, si richiama gli Stati membri a garantire «che le indagini finanziarie nei casi di corruzione siano svolte con efficacia e coerenza», tenendo «sempre conto di ogni potenziale legame con la criminalità organizzata e il riciclaggio di denaro»²². Del pari, nella risoluzione del Parlamento europeo sulla criminalità organizzata nell'UE, adottata il 25 ottobre 2011, si prendeva atto «dell'intrinseco legame tra criminalità organizzata e corruzione» (punto 33); concetto ulteriormente sviluppato nella risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro²³ e nella risoluzione sulla lotta contro la corruzione e il seguito dato alla risoluzione della commissione CRIM del 25 ottobre 2016²⁴.

4.

Il dilemma concettuale nel prisma criminologico.

«Corruzione», «crimine organizzato» (o «criminalità organizzata») e «crimine transnazionale» non rappresentano solo un grave fardello delle società contemporanee, ma anche un problema definitorio vivamente discusso, prima ancora che dai giuristi, dai rappresentanti delle discipline socio-criminologiche.

Qualsiasi tentativo di determinazione normativa e tipizzazione delle correlate figure criminose ne risente inevitabilmente, *a fortiori* quando si tratti di elaborare «fattispecie-modello» nelle sedi internazionali, ricercando un asse valoriale comune tra molteplici concezioni culturali e realtà statuali.

Ci sembra utile, allora, fornire di seguito una concisa guida lessicale.

(a) Cominciando dall'espressione *corruption*, essa, dalla prospettiva criminologica, ha un'ampissima latitudine semantica. Lo conferma la definizione più in voga anche presso i principali organismi internazionali e ONG autorevoli come Transparency International: «abuso di un potere delegato per un guadagno privato» (*abuse of entrusted power for private gain*)²⁵.

¹⁹ Cfr. SILVA SÁNCHEZ (2001), p. 81 ss.; volendo, MONGILLO (2012), p. 6.

²⁰ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»). Su questa svolta storica, v. per un limpido commento SICURELLA (2018), p. 845 ss..

²¹ COM(2014)0038.

²² COM (2011) 308 def.

²³ Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere (relazione finale) (2013/2107(INI)).

²⁴ Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 sulla lotta contro la corruzione e il seguito dato alla risoluzione della commissione CRIM (2015/2110(INI)).

²⁵ Cfr., ad es., World Bank, *Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank*, 1997, p. 8; Transparency International, *The Anti-Corruption Plain Language Guide*, Berlin, 2009, p. 14. Nella dottrina, tra i tanti, cfr. WILLIAMS e BEARE (2003), p. 117; nonché già Senturian, il quale nel 1931 asserì che «corruption is the misuse of public power for private profit» (riportato in BABU (2006), p. 5); NYE (1967), p. 419.

Sotto un manto così inclusivo possono trovare copertura non solo fatti illeciti ontologicamente bilaterali come la corruzione in senso stretto, ma anche condotte criminose monosoggettive di pubblici agenti, quali il peculato, l'abuso d'ufficio, ecc., ed altresì qualsiasi malfunzionamento della pubblica amministrazione dovuto all'uso distorto di pubblici poteri o funzioni.

Alla corruzione come patto corruttivo tra (almeno) due parti si riferisce, invece, l'espressione *bribery*, di norma estesa anche agli atti unilaterali di istigazione alla corruzione.

(b) Ancora più controverse sono le nozioni di *crimine organizzato* o *criminalità organizzata*²⁶.

Esse sono state utilizzate per designare tanto l'associazione o il gruppo organizzato dedito alla commissione di reati, quanto i delitti-fine realizzati dai membri del sodalizio²⁷.

Un noto studioso della materia, Klaus von Lampe, ha selezionato nella letteratura specialistica non meno di 200 differenti definizioni di crimine organizzato²⁸.

La locuzione *gruppo criminale organizzato*, sposata dal diritto internazionale pattizio, e quella di *organizzazione criminale*, adottata nelle fonti europee, sono parimenti dibattute. Le nebulosità definitorie, ovviamente, scontano l'estrema diversificazione delle aggregazioni criminali della vita reale, che possono variare sensibilmente per struttura, forza, dimensione, estensione geografica, ambito e tipologie di attività. La stessa finalità di conseguire un profitto finanziario viene messa in discussione quale elemento accomunante, sempre presente²⁹.

Secondo alcune letture del crimine organizzato come *enterprise crime*, i "gruppi criminali organizzati" differirebbero dagli altri gruppi criminali nella misura in cui: 1) agiscono come un'impresa specializzata, diversamente dalle forme "predatorie" di criminalità; 2) hanno una struttura gerarchica durevole; 3) impiegano in modo sistematico violenza e corruzione; 4) ottengono abnormi tassi di redditività rispetto ad altre entità criminali; 5) tendono ad estendere il loro raggio di azione all'economia legale³⁰. Ai nostri fini, assume particolare rilievo il terzo contrassegno, che attiene al *modus operandi* delle organizzazioni in discorso. È indicativo che alle tecniche corruttive di condizionamento sia annesso un peso almeno equipollente alla violenza, quale strumento intimidatorio.

Nella stessa vena, si è notato come la continuità nel tempo dell'organizzazione criminale sia assicurata dall'uso della forza, della coazione psichica e/o della corruzione di pubblici ufficiali³¹.

Emerge, così, nitidamente la congenita capacità dell'espressione "crimine organizzato" di assorbire, sul piano semantico, tanto una criminalità strutturata violenta o prevaricatrice (detto in termini lombrosiani, "atavica"), quanto una criminalità "evolutiva", che si giova della profertà di vantaggi indebiti o di congegni fraudolenti³², per perseguire il fine di accumulazione di ricchezze illecite.

Altre definizioni pongono l'accento, più che sulle modalità operative, sulla stabilità del vincolo associativo e l'esistenza di una struttura organizzata di tipo gerarchico, di cui Cosa Nostra è storicamente la massima espressione: «Il crimine organizzato consta di organizzazioni caratterizzate da permanenza, gerarchia e coinvolgimento in molteplici attività criminali»³³.

Oggi, di fronte all'incessante mutamento delle forme espressive dell'*organised crime*, frutto anche di un'impetuosa evoluzione tecnologica, è verosimilmente più accurato parlare di "criminalità organizzate", *al plurale*.

Ad esempio, non esistono solo mafie organizzate piramidalmente che vendono protezione

²⁶ A questo dilemma, in tutte le sue sfaccettature (a cominciare dai profili di armonizzazione sovranazionale), è dedicato l'intero volume collettaneo a cura di CARNEVALE *et. al.* (2017). Sul problema definitorio, cfr., tra i tanti, anche LEVI (2014), p. 6 ss.

²⁷ Un'estesa indagine terminologica è stata compiuta, da ultimo, da PANEbianco (2018), p. 9 ss. Nel nostro lessico normativo, l'espressione "criminalità organizzata" è impiegata in alcune disposizioni del codice di rito, tra cui l'art. 240-bis, comma 2, disp. coord. del c.p.p., sulla non operatività della sospensione dei termini processuali per il periodo feriale nei procedimenti per i reati di "criminalità organizzata". La genericità della locuzione ha, inevitabilmente, sollevato forti dubbi interpretativi.

²⁸ <http://www.organized-crime.de/organizedcrimedefinitions.htm>. VARESE (2017), p. 27 ss., ha esaminato 115 definizioni utilizzate nel periodo 1915-2009 in documenti ufficiali e accademici, concentrandosi su due aspetti: struttura e attività.

²⁹ Cfr. UK, National Crime Agency, *Organised crime groups*, 2017, in www.nationalcrimeagency.gov.uk/crime-threats/organised-crime-groups: «Organised crime can be defined as serious crime planned, coordinated and conducted by people working together on a continuing basis. *Their motivation is often, but not always, financial gain*» (corsivo nostro).

³⁰ Così, ad es., NAYLOR (1997), p. 6.

³¹ ALBANESE (1989), p. 4 s.

³² Cfr. MAY e BHARDWA (2018), p. 11 ss. Tra le possibili frodi, rientrano anche quelle informatiche: cfr., ad es., il caso di c.d. *phishing* trattato da Trib. Milano, sez. G.I.P., 10 dicembre 2007, n. 888, Braditeanu ed altri, in *Dir. Pen. Cont.* In tema, FLOR (2007), pp. 899-946.

³³ REUTER (1983), p. 175. Tra i campioni del modello descrittivo gerarchico-strutturale del crimine organizzato va senz'altro annoverato il celebre criminologo statunitense CRESSEY: v., ad es. (1967), p. 101.

privata in territori determinati, ma anche reti orizzontali attive a livello transnazionale in traffici illeciti, come quello degli stupefacenti.

Per tener conto di una realtà criminale estremamente variegata, hanno cominciato a guadagnare terreno definizioni meno caratterizzate, come quelle che si accontentano di una certa stabilità nel tempo del sodalizio e dell'esistenza di un comune progetto criminoso, prescindendo – quale contrassegno necessario – da una rigida gerarchia interna o da una struttura formalizzata. Questa, come vedremo, è la visione prevalsa in ambito ONU, al momento di stipulare la Convenzione di Palermo del 2000.

(c) La locuzione *criminalità transnazionale* venne utilizzata per la prima volta, in sede ONU, nel 1975, al fine di designare «quei fenomeni criminali trascendenti i confini nazionali, che violano le leggi di più Stati o che impattano su un altro Paese»³⁴. In questa fase era già maturata la consapevolezza della caratura transnazionale acquisita dal crimine organizzato. Difatti, esso era collocato in primo piano tra i reati espressivi della criminalità transnazionale. *L'organised crime*, inoltre, veniva ricompreso, al fianco del *white collar crime* e della *corruption*, nel vasto contenitore del *business crime*, criminalità degli affari o del profitto.

Un paio di decenni dopo, le Nazioni Unite hanno cercato di precisare la nozione di crimine transnazionale, inserendovi qualsiasi reato «la cui genesi (*inception*), commissione, e/o effetti diretti o indiretti coinvolgono più Paesi»³⁵. Si trattava, pur sempre, d'una nozione generica, programmaticamente volta a riunire sotto un unico *nomen* tipologie di crimini transnazionali alquanto eterogenee. In quell'occasione ne vennero identificate ben 18³⁶, e tra queste campeggiava, ancora una volta, la corruzione pubblica³⁷.

Successivamente, la categoria del *transnational crime*, da meramente criminologica quale era in origine, è divenuta anche giuridica. E tale processo di giuridicizzazione ha riguardato tutti gli ambiti che compongono l'attuale configurazione “multilivello” del diritto penale: diritto nazionale, diritto regionale-sovrannazionale (nel nostro caso: UE) e diritto internazionale pattizio. In relazione a ciascuno di tali livelli normativi, la nozione di transnazionalità esibisce delle specificità che meritano di essere brevemente ripercorse.

5.

Il problema definitorio nel reticolo giuspenalistico multilivello.

Trascorrendo dal piano criminologico a quello degli enunciati normativi, il problema definitorio, lungi dallo stemperarsi, diviene ancora più acuto, assumendo le sembianze di un poligono con molte facce.

La causa principale, paradossalmente, è il *reticolo multilivello* in cui ormai si dipana anche il diritto penale³⁸.

Da vari decenni, a livello europeo e nella più vasta comunità internazionale, è avvertita l'urgenza di combattere su basi comuni varie forme di criminalità transfrontaliera. Il raggiungimento dello scopo presuppone, sul piano normativo astratto, discipline penali nazionali sufficientemente armonizzate. Da ciò dipende un'efficace cooperazione giudiziaria e di polizia, la funzionalità di strumenti come il mandato di arresto europeo, il mutuo riconoscimento, in generale la reciproca fiducia tra gli Stati.

Sennonché, l'obiettivo del ravvicinamento dei sistemi penali nazionali ha innescato un processo di proliferazione normativa scervo da meccanismi di coordinamento tra i plurimi consessi e organismi separatamente coinvolti.

Lesito è un quadro assai frastagliato e inevitabilmente disorganico di disposizioni, nozioni, definizioni e obblighi di incriminazione.

Due casi emblematici sono proprio la lotta alla corruzione e al crimine organizzato, quali fenomeni criminali a vocazione transnazionale.

Rispetto alla corruzione, in particolare, la dottrina denuncia già da un paio di decenni una

³⁴ Il termine venne utilizzato dal Settore Prevenzione del Crimine e Giustizia Penale dell'ONU (UN Crime Prevention and Criminal Justice Branch) durante il *Fifth UN Congress on Crime Prevention and the Treatment of Offenders*, tenutosi a Ginevra nel 1975. Cfr. BOISTER (2012), p. 3 ss.

³⁵ UN, *Fourth UN Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems*, UN Doc A/CONF.169/15/Add.1, 4 aprile 1995, § 9.

³⁶ Tra gli altri “crimini internazionali”: riciclaggio, terrorismo, traffico di stupefacenti, di armi, di esseri umani, di organi umani, reati ambientali, reati informatici, pirateria marittima, ecc.

³⁷ MUELLER (2001), p. 14.

³⁸ In generale, v. PALIERO (2014), p. 1099 ss.

sorta d'inflazione internazional-penalistica³⁹, a cui hanno concorso molteplici organismi europei e internazionali: UE, Consiglio d'Europa, OCSE, ONU, altre organizzazioni regionali a livello extraeuropeo come l'Organizzazione degli Stati americani (OAS) e l'Unione africana⁴⁰. Quanto al crimine organizzato, tale fenomeno è solo leggermente meno accentuato.

Ci siamo ripromessi di fare un po' d'ordine in quello che è divenuto, col tempo, un vero ginepraio normativo-concettuale. Dobbiamo, quindi, continuare a cimentarci in una preliminare opera classificatoria.

La chiave di lettura che proponiamo è, giustappunto, quella di scandagliare le categorie normative della corruzione e del crimine organizzato in rapporto al predicato della transnazionalità. Emergeranno al riguardo svariati costrutti, che sottendono altrettante accezioni di "reato a carattere transnazionale", maturate ai diversi livelli eurounitario, internazionale-patizio e domestico.

5.1.

La nozione di "criminalità a dimensione transnazionale" nel diritto primario dell'UE.

Corruzione e criminalità organizzata – al pari di terrorismo, riciclaggio di capitali, traffico di stupefacenti, traffico di armi, crimini informatici, tratta di esseri umani, ecc. – appartengono al nucleo duro degli "eurodelitti", come attestano anche le fonti di diritto primario dell'UE.

La ragione fondante è da ravvisare proprio nella vocazione transnazionale di tali manifestazioni criminose, che reclamano una integrazione inter-ordinamentale anche per il loro alto allarme sociale.

Lo si evince ora, chiaramente, dall'art. 83 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nella versione *post*-Lisbona⁴¹. Tale disposizione non sancisce obblighi di criminalizzazione per gli Stati membri, ma perimetra le competenze penali (indirette) delle istituzioni europee, che si estrinsecano nella previsione di norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in specifici ambiti di tutela.

La formula impiegata dal par. 1 dell'art. 83, per delimitare il primo ambito di competenza penale dell'UE, è volutamente generica, ma eloquente nell'economia del presente discorso: «sfere di criminalità particolarmente grave che *presentano una dimensione transnazionale*» (corsivo nostro).

La disposizione fornisce anche *criteri definitori* di massima della «dimensione transnazionale», chiarendo che essa può desumersi, anche alternativamente: 1) dal *carattere dei reati* da armonizzare (criterio strutturale); 2) dalle loro *implicazioni* (criterio effettuale); o 3) – con formula di chiusura – da una *particolare necessità di combatterli su basi comuni* (criterio funzionale).

Sennonché, l'indeterminatezza del contrassegno della gravità del reato e l'elasticità dei parametri di transnazionalità, i quali alludono più alla dimensione empirica che a quella normativa dei fenomeni da contrastare, ha spinto gli Stati parte a caratterizzarne meglio l'*extensio*, selezionando un catalogo tassativo di tipologie di criminalità che sicuramente vi fanno parte. Nel complesso si tratta di nove ambiti, inclusi – come si è già accennato – la corruzione e la criminalità organizzata. Un elenco, peraltro, suscettibile di dilatazione, per decisione del Consiglio e approvazione del Parlamento, «in funzione dell'evoluzione della criminalità».

Non basta. L'art. 83 TFUE, al par. 2, prevede, altresì, una competenza penale "accessoria"⁴², segnatamente la possibilità di dettare norme penali minime in settori che siano già stati oggetto di misure di armonizzazione, quando ciò appaia «indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione».

La tutela degli interessi finanziari dell'UE è *ab ovo* uno di tali settori, tant'è vero che già nel 1995 furono adottati sia una Convenzione⁴³ che un Regolamento⁴⁴ in materia.

D'altro canto, molto si è disputato, dopo Lisbona, in merito alla corretta base giuridica

³⁹ Cfr., già sul finire dello scorso secolo, MANACORDA (1999), p. 231 ss.

⁴⁰ Per un quadro dettagliato, sia consentito il rinvio a MONGILLO (2012), p. 463 ss., 513 ss.

⁴¹ In generale, sulla cruciale tappa nel processo di europeizzazione del diritto penale costituita dal Trattato di Lisbona, v. i contributi raccolti in GRASSO *et. al.* (2011), tra cui specificamente quelli di GRASSO (2011), p. 683 ss. e PICOTTI (2011), p. 207 ss. Cfr. anche WEIGEND (2011), p. 146 ss.; SOTIS (2010), p. 1146 ss.; SICURELLA (2012), p. 87 ss.

⁴² Cfr. MANACORDA (2014); BERNARDI (2012), p. 57 ss.

⁴³ Atto del Consiglio, del 26 luglio 1995, che stabilisce la Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee.

⁴⁴ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

di ulteriori misure penali europee rivolte al contrasto dei reati lesivi degli interessi finanziari dell'UE. I corni dell'alternativa si dividono, al riguardo, tra il suddetto art. 83, par. 2 e l'art. 325 del TFUE, *ergo* tra una competenza penale *indiretta* ed ancillare e una competenza finanche *diretta* dell'UE⁴⁵.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, nel varare la nuova Direttiva (UE) 2017/1371⁴⁶ del 5 luglio 2017, dedicata proprio alla lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, hanno optato per la strada meno dirompente, e quindi per un rinnovato percorso di ravvicinamento anziché di unificazione normativa. Il nuovo strumento è, quindi, gemmato dal tronco dell'art. 83, par. 2⁴⁷.

Le norme minime dettate non afferiscono ai soli reati di frode (art. 3), ma anche ad altri reati potenzialmente lesivi degli interessi dell'UE, segnatamente il riciclaggio di beni derivanti dai reati rientranti nell'ambito di applicazione della stessa direttiva (art. 4, par. 1), la corruzione attiva e passiva (art. 4, par. 2) e l'appropriazione indebita (art. 4, par. 3).

È germogliata, dunque, dalla Direttiva PIF anche una forma nuova di *corruzione (transnazionale) eurounitaria*⁴⁸, caratterizzata dalla peculiare caratura offensiva (lesione degli interessi finanziari dell'UE) e dalla natura tendenzialmente transfrontaliera. Su questa peculiare *species* corruttiva avrà competenza anche la Procura europea, in base all'art. 22, par. 1, del recente Regolamento del 12 ottobre 2017.

Raffrontando il primo Protocollo della Convenzione PIF del 1995 e la Direttiva PIF del 2017 può cogliersi l'evoluzione degli schemi descrittivi della corruzione. Allora la tipicità della condotta era centrata sulla contrarietà ai doveri di ufficio dell'atto oggetto del mercimonio lesivo degli interessi finanziari delle Comunità europee. Nella Direttiva, invece, scompare il riferimento all'antidoverosità dell'atto e residua soltanto il fine di compiere o omettere «*un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste* in un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione» (corsivo nostro). Così, alla fattispecie-tipo di corruzione lesiva degli interessi eurounitari è stata assicurata un'estensione che, grossomodo, ricalca il processo espansivo già conosciuto dalle figure corruttive in gran parte degli ordinamenti nazionali europei (tra cui il nostro: cfr. art. 318 c.p., *post* “legge Severino” n. 190 del 2012). A livello sovranazionale, però, resta ferma la *centralità dell'atto*, quale oggetto del *pactum sceleris*, sebbene la formula adottata sia a maglie larghe: non rileva solo l'atto che rientri nelle funzioni proprie del pubblico agente, ma anche qualsiasi atto – pur sempre da individuare – posto in essere nell'esercizio di queste.

In aggiunta, nel testo della Direttiva è stato inoculato il riferimento espresso alla commissione del reato mediante *intermediari*.

Di rilievo è anche la scelta definitoria operata in merito alla figura del *funzionario pubblico*. Differentemente dalla Convenzione PIF del 1995 e dalla Convenzione del 1997 specificamente votata alla lotta contro la corruzione di funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, si registra ora l'innesto dei funzionari di Paesi terzi e degli incaricati di pubblico servizio, che formalmente potrebbero essere soggetti privati, cioè non incardinati in una pubblica amministrazione, ma – come chiosa il legislatore europeo – «sempre più coinvolti nella gestione dei fondi dell'Unione» (considerando 10 della Direttiva PIF)⁴⁹. Neppure tale nozione, però, è in grado di venire a capo delle discrasie tra singoli ordinamenti domestici nella demarcazione delle qualifiche pubblicistiche penalmente rilevanti, giacché ci si limita a rinviare a quanto definito nel diritto nazionale dello Stato membro o del Paese terzo in cui la persona rilevante svolge le sue funzioni.

⁴⁵ Per questa seconda opzione sistematica, v. PICOTTI (2013), spec. p. 22 ss.

⁴⁶ La Direttiva deve essere attuata entro il 6 luglio 2019. Per un primo commento v. BASILE (2017).

⁴⁷ Nel considerando 13 della Direttiva si riconosce comunque che «nella pratica, alcuni reati contro gli interessi finanziari dell'Unione sono spesso strettamente correlati ai reati di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e agli atti legislativi dell'Unione che sono basati su tale disposizione», sicché «nel formulare la presente direttiva è pertanto opportuno garantire la coerenza tra tali atti legislativi e la presente direttiva».

⁴⁸ La *ratio* dell'estensione alle fattispecie corruttive ricalca l'analoga scelta compiuta il 27 settembre 1996 con il primo Protocollo della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee: «La corruzione costituisce una minaccia particolarmente grave per gli interessi finanziari dell'Unione e può essere in molti casi legata a una condotta fraudolenta» (considerando 8). Come nota ROSI (2016), p. 796, nei reati lesivi degli interessi finanziari dell'UE, la transnazionalità si lega all'«offensività extranazionale» della condotta, alla lesione di un bene “transnazionale”.

⁴⁹ È funzionario pubblico anche «qualunque altra persona a cui siano state assegnate o che eserciti funzioni di pubblico servizio che implicino la gestione degli interessi finanziari dell'Unione, o decisioni che li riguardano, negli Stati Membri o in paesi terzi» (art. 4, comma 4, lett. b)).

5.2.

Il “crimine organizzato transnazionale” nel diritto internazionale pattizio.

Anche la lotta alla *criminalità organizzata*, quale fenomeno di portata transnazionale, è da tempo al vertice dell'agenda politico-criminale dell'Unione europea, che finora ha dedicato alla questione, principalmente, due atti normativi: dapprima, l'Azione Comune 98/733/GAI del 21 dicembre 1998 relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea; poi, la decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008 relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, che ha sostituito la predetta Azione Comune⁵⁰.

Ma lo strumento multilaterale più importante – per estensione e coinvolgimento della comunità internazionale – nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale è stato elaborato, com'è noto, in sede ONU. Ci riferiamo alla Convenzione delle Nazioni Unite (“UN-TOC”, secondo l'acronimo inglese⁵¹), adottata a Palermo, nel corso dell'Assemblea Generale del 15 novembre 2000, con la risoluzione 55/25⁵² e attualmente ratificata da quasi 190 Paesi nel mondo.

Questo è anche il primo trattato in cui la nozione geneticamente criminologica di «reato di natura transnazionale» (*offence transnational in nature*) è assunta al rango di categoria giuridica⁵³. Peraltro, il *campo applicativo* della Convenzione non si riferisce a qualunque reato materialmente transnazionale, ma solo a quelli: a) di una *certa gravità*, vale a dire puniti con la detenzione non inferiore nel massimo a 4 anni, con l'aggiunta di alcune ipotesi appositamente nominate, tra cui la corruzione, la partecipazione ad un gruppo criminale organizzato e il riciclaggio; e b) che vedano coinvolto un *gruppo criminale organizzato*.

Il *transnational crime*, pur conservando una sua autonomia concettuale, si è dunque saldato, in questo ordito normativo, con l'*organised crime*, confluendo nella figura composita del «crimine organizzato transnazionale».

Il documento internazionale in discorso ha segnato anche un altro “primato”: per la prima volta i nessi tra crimine organizzato (transnazionale) e corruzione hanno trovato esplicito riconoscimento nell'ambito di un accordo multilaterale, in vista di una risposta repressiva coordinata su scala globale. Tre anni dopo, a Mérida, verrà stipulato dalle Nazioni Unite un altro atto convenzionale, questa volta specificamente e organicamente dedicato al contrasto alla corruzione, in tutte le sue estrinsecazioni.

Nel testo pattizio firmato a Palermo, le definizioni stipulative di “reato transnazionale” e “gruppo criminale organizzato” presentano vari profili di opacità, derivanti per lo più dai forti contrasti di vedute tra gli Stati (quasi 150 al tempo) che parteciparono al negoziato⁵⁴, nonché dalla speculazione socio-criminologica intorno a tali nozioni (cfr. *supra* § 2).

(A) In primo luogo, all'interno dell'*Ad Hoc Committee* istituito per la stesura della Convenzione, non maturò un punto di vista omogeneo in merito alla definizione di “crimine organizzato” e neppure ci si accordò su un catalogo esaustivo di reati.

Si decise, così, di concentrare gli sforzi definitori sui *soggetti* coinvolti nell'illecito, piuttosto che sui loro atti criminosi. Un consenso minimo, pertanto, fu raggiunto sull'estensione semantica di *organized crime group*, “gruppo criminale organizzato”, che, nelle parole della Convenzione, «indica un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più

⁵⁰ Per un acuto affresco, v. MANACORDA (2008), p. 267 ss.

⁵¹ *United Nations Transnational Organized Crime Convention*.

⁵² La Convenzione è stata poi integrata con tre Protocolli aggiuntivi, in tema di tratta degli esseri umani, traffico di migranti e traffico di armi. Per un commento alla Convenzione, anche con accenti critici, v., per tutti, GRASSO (2005), p. 389 ss.

⁵³ In argomento, ROSI (2008), p. 1.

⁵⁴ Sul processo negoziale, cfr. VLASSIS (2002), p. 126.

persone⁵⁵ che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale» (art. 2, lett. a)).

Torneremo più avanti sui dettagli di tale definizione, al momento di occuparci del raffronto con le fattispecie associative interne, a partire da quella base di cui all'art. 416 c.p. Per ora ci limitiamo a notare che, sebbene la definizione convenzionale risulti persino più particolareggiata del precetto penale codicistico, una comparazione estesa alla lettura giurisprudenziale dei vincoli associativi interni palesa ampi punti di convergenza, pur con qualche significativo elemento di discordanza.

(B) Come si è già accennato, per ricadere nello spettro della Convenzione di Palermo, il reato deve presentare anche *natura transnazionale*.

La definizione di “transnazionalità” è un altro momento focale nell'impianto normativo pattizio; ed anche in questo caso la soluzione adottata è improntata ad eclettismo concettuale. Vengono, infatti, equiparate varie manifestazioni di transnazionalità, raggruppabili in due grandi tronconi: *territoriale*, cioè riferita al reato o ai suoi effetti; *personale*, vale a dire riguardante le compagini pluripersonali coinvolte nella commissione dell'illecito. Non assume rilievo, pertanto, solo la parcellizzazione dell'*iter criminis* in una pluralità di Stati (secondo la tradizionale connotazione interstatale del *transnational crime*)⁵⁶, ma anche l'eventuale conformazione “multi-giurisdizionale” delle attività criminali complessivamente realizzate dal gruppo coinvolto nell'episodio delittuoso rilevante. Ma è evidente come in quest'ultima situazione il carattere *cross-border* del reato *in quanto tale* svanisca del tutto.

La nozione di “reato transnazionale” si è così frantumata in un *patchwork* di varianti eterogenee; con il rischio, nel nostro ordinamento, di conseguenze poco intelleggibili in merito all'applicazione dell'aggravante c.d. della transnazionalità (*infra* § 8).

5.3.

Il “reato transnazionale” nell'ordinamento giuridico interno: la sottile manipolazione del dettato convenzionale nella legge di recepimento della Convenzione di Palermo.

Nel faticoso processo di trasposizione della Convenzione di Palermo nel diritto interno, portato a compimento solo con la legge n. 146/2006⁵⁷, il legislatore ha coniato, forse non del tutto consapevolmente, un'ulteriore nozione di “reato transnazionale”, diversa da quelle internazionale pattizia e *a fortiori* euronuitaria.

Nella configurazione interna del concetto è infatti confluito l'insieme degli elementi che, nel testo della Convenzione di Palermo, ne delimitano l'area di insistenza: 1) il profilo di seria gravità del reato, definito dall'assoggettività alla pena della reclusione non inferiore nel

⁵⁵ Una vocazione imitativa – nonostante qualche, non trascurabile, differenza linguistica e contenutistica – rivela la definizione di “organizzazione criminale” impiegata nella decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata: con tale espressione «si intende un'associazione strutturata di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale»; a sua volta, «per “associazione strutturata” si intende un'associazione che non si è costituita fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata». Una definizione affine era già presente nell'art. 1 dell'Azione Comune del 21 dicembre 1998. Sulle divergenze lessicali – “gruppo criminale organizzato” vs “organizzazione criminale” – cfr. MILITELLO (2013), p. 40; sulle discrasie di contenuto, v. *infra* nt. 89.

⁵⁶ A tale sotto-categoria possono essere imputate le prime due situazioni, di natura oggettiva, tipizzate dall'art. 3, comma 2, vale a dire quelle in cui il reato – lett. a) – sia commesso in più di uno Stato o – lett. b) – sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato. A queste ipotesi è in qualche modo assimilabile quella, di tipo sostanzialistico, che verte sugli effetti del reato (lett. d)), il quale, sebbene commesso in un solo Stato, abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Resta incerto, però, se il campo semantico dell'espressione vada ancorato all'offesa tipica, ovvero possa attrarre anche gli effetti collaterali del fatto realizzato, ad es. i danni civilistici o persino le ricadute vantaggiose del crimine perpetrato. Secondo la prassi giudiziale, la dizione «effetti sostanziali in un altro Stato» si riferisce a tutti gli eventi che costituiscono una concreta e diretta conseguenza della commissione del delitto: Cass., sez. V, 19 luglio 2018, n. 33836, rv. 274116-01 (fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto la sussistenza del requisito in questione nella distrazione di beni dalla fallita verso società estere create allo scopo, così amplificando e consolidando il danno dei creditori della società fallita e il profitto per gli autori del reato); Id., 21 luglio 2015, n. 31687, rv. 264981; Id., 21 maggio 2014, n. 28515, cit.; vi rientrano, dunque, tutti i risultati e le conseguenze derivanti dall'azione umana, non solo l'evento avvinto ad essa secondo un rapporto di causa-effetto.

⁵⁷ Si tratta del provvedimento legislativo con cui l'Italia ha ratificato e dato piena esecuzione alla Convenzione di Palermo e ai suoi tre Protocolli.

massimo a quattro anni; 2) il “coinvolgimento” nel reato di un gruppo criminale organizzato; 3) infine, i requisiti tipologici della transnazionalità del reato, enumerati dall’art. 3 della l. n. 146/2006⁵⁸.

Così, mentre nel documento delle Nazioni Unite il rapporto tra reato transnazionale e crimine organizzato poteva ancora essere descritto, per mutuare una nota espressione del lessico politico degli anni Sessanta, in termini di “convergenza parallela”, nel laboratorio del legislatore italiano il sintagma “coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato” è divenuto *parte integrante*, coesenziale al concetto in esame, fondendosi in esso.

Nella sostanza non cambia molto rispetto all’impianto pattizio⁵⁹. Però, l’impasto di elementi disomogenei in una definizione onnicomprensiva può generare ulteriore disorientamento nell’interprete, in un terreno normativo già particolarmente accidentato.

6. Un riepilogo delle diverse declinazioni di “reato transnazionale” dall’osservatorio della corruzione. Le distinte nozioni di corruzione internazionale e corruzione commessa all’estero.

Per sottrarsi a una visione atomizzata e potenzialmente equivoca, è utile riepilogare le diverse declinazioni di transnazionalità del reato. A tal fine, assumeremo a polo di osservazione e di sintesi il tipo criminologico della corruzione.

Sono così enucleabili almeno tre diverse nozioni di “corruzione transnazionale”, di cui una soltanto può essere ritenuta giuridicamente “valida” per il diritto interno.

a) A *livello intrastatuale europeo*, la corruzione è considerata una sfera di criminalità particolarmente grave che, presentando una dimensione transnazionale, importa la necessità di una disciplina su basi comuni (art. 83 TFUE).

b) Nello spettro *internazionale-pattizio*, sono *transnational in nature* i fatti corruttivi che rispecchiano i caratteri tipizzati dal comma 2 dell’art. 3 della Convenzione di Palermo; fatti che per rientrare nel campo applicativo della Convenzione necessitano altresì del coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, il quale però non confluisce nella nozione – concettualmente autonoma – di reato transnazionale.

c) Ai fini dell’*ordinamento interno*, invece, i reati di corruzione, come qualsiasi altra figura delittuosa punita con la reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, possono definirsi transnazionali nella sola misura in cui soddisfino anche tutte le altre condizioni stabilite, in generale, dall’art. 3 della l. n. 146/2006 e vedano coinvolto un gruppo criminale organizzato, che qui diviene componente costitutiva del concetto.

In tale accezione tecnico-giuridica, la corruzione transnazionale va tenuta separata da quelle di “corruzione internazionale”⁶⁰ e “corruzione commessa all’estero” (domestica o internazionale).

La c.d. *corruzione internazionale*, ovviamente, non ha nulla a che spartire con la categoria dei crimini internazionali in senso stretto, cioè i *crimina iuris gentium* (genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra, crimini di aggressione). Si tratta di una nozione estranea al lessico giuspenalistico, ma che viene normalmente impiegata come formula di sintesi per designare le fattispecie corruttive connotate da una precipua componente soggettiva “internazionale”⁶¹: la qualifica extra-domestica del pubblico agente coinvolto nell’accordo corruttivo o nell’istigazione alla corruzione (art. 322-*bis* c.p.).

La corruzione internazionale può dirsi, *di regola*, anche transnazionale, ma nella sola misura in cui il termine sia adottato nell’accezione criminologica di corruzione “inter-territoriale” o transfrontaliera. Si pensi, ad es., all’utilizzo di fondi giacenti presso conti correnti italiani per corrompere un pubblico ufficiale all’estero; a un ordine di corrompere un funzionario straniero proveniente da soggetti operanti in Italia; alla realizzazione in territorio nazionale di un fatto

⁵⁸ Cfr. Cass., sez. III, 24 marzo 2011, n. 11969, rv. 249760. Sulla definizione legislativa di “reato transnazionale” v., con serrati rilievi, DI MARTINO (2007), p. 18 ss. Per un’ampia disamina v. anche ROSI (2007), p. 67 ss.; più di recente, ROSI (2016), p. 793 ss.; nonché, DELLA RAGIONE (2015), p. 93 ss.

⁵⁹ È assai più ampia la forbice con la nozione eurounitaria, in cui corruzione e crimine organizzato (transnazionali), come si è visto, sono considerate sfere di criminalità ben distinte.

⁶⁰ Cfr., sul punto, DE AMICIS (2007), p. 51; EPIDENDIO (2007), p. 69 ss.; MONGILLO (2012), p. 7 ss.; ROSI (2013), p. 51 ss.

⁶¹ L’espressione è qui utilizzata nel senso di “non-nazionale” o extra-nazionale.

di corruzione (accordo più eventuale dazione) che però produca effetti significativi anche in un Paese o ordinamento terzo, in virtù del coinvolgimento di un pubblico ufficiale di Stato estero o appartenente ad un'organizzazione internazionale.

Dal punto di vista del diritto positivo, invece, le nozioni di corruzione internazionale e corruzione transnazionale devono essere tenute nettamente separate, tant'è vero che anche fatti di corruzione domestica possono ricevere la qualifica della transnazionalità, ad es. quando un pubblico ufficiale domestico riceva un pagamento estero su estero con l'apporto di un gruppo criminale organizzato.

Il concetto di *corruzione commessa (interamente) all'estero* allude, invece, all'extraterritorialità del *locus commissi delicti*, che può riguardare qualsiasi fatto di corruzione, a prescindere dalla natura domestica o internazionale, benché in quest'ultimo caso sarà, ovviamente, più frequente la realizzazione *in toto* oltrefrontiera. Trovano, nella specie, applicazione le disposizioni del codice penale (artt. 9-10 c.p.) e di procedura penale (art. 10 c.p.p.) dedicate a tale situazione, oggetto da ultimo – per quanto concerne le norme di diritto sostanziale – di una profonda rivisitazione ad opera della legge c.d. “spazzacorrotti” n. 3/2019, *tendenzialmente* in direzione del principio di universalità – o comunque di una marcata extraterritorialità – della giurisdizione nel settore del contrasto ai fenomeni corruttivi.

Questa puntualizzazione è importante, anche perché, contrariamente a quanto si possa essere portati a credere, lo statuto normativo del reato transnazionale *ex l. 146/2006* non detta alcuna espressa disposizione derogatoria delle regole codicistiche sulla giurisdizione italiana.

Certo, la fonte convenzionale di Palermo contiene anche specifiche disposizioni in materia di giurisdizione (art. 15), prospettando vari criteri eccentrici rispetto al classico principio di territorialità. Ci si potrebbe chiedere, allora, se l'ordine di esecuzione contenuto nella l. n. 146/2006 (art. 2) e il recepimento della nozione di reato transnazionale nell'ordinamento interno abbiano sancito il principio di universalità della giurisdizione *in subiecta materia* ai sensi dell'art. 7, comma 5, c.p., che riguarda i reati commessi all'estero punibili incondizionatamente.

È lecito nutrire seri dubbi al riguardo. L'art. 15 cit. demanda alla *facoltà* degli Stati parte – come si evince dall'uso del termine “può” nei commi 2 e 4 – l'adozione dei criteri sussidiari di personalità attiva e passiva o di difesa degli interessi statuali. Manca, di contro, nella l. 146 qualsiasi disposizione volta ad assicurare il necessario adattamento del diritto nazionale alle norme convenzionali e tanto meno a sancire l'incondizionata punibilità del reato secondo un canone universalistico. Milita in tal senso anche il rispetto del principio di sovranità sancito dall'art. 4.

Va detto, però, che la giurisprudenza interna, in qualche occasione, è parsa avvalorare l'opinione contraria, in particolare quando ha asseverato la giurisdizione italiana per il reato di cui all'art. 416 c.p. nell'ipotesi di associazione per delinquere organizzata all'estero e finalizzata all'ingresso illegale nel territorio dello Stato di cittadini extra-comunitari, ravvisando un reato transnazionale commesso da un gruppo criminale organizzato che dispiega i suoi effetti in Italia⁶².

Circa, invece, il principio *aut dedere aut iudicare* imposto agli Stati parte dal comma 3 dell'art. 15, esso si applica solo al ricorrere di due precise condizioni: presenza del presunto autore del reato transnazionale nel territorio di uno Stato parte dopo averlo commesso in altro Stato; nonché, mancata estradizione per ragioni di cittadinanza. Si tratterebbe in questo caso, realmente, di un'ipotesi di giurisdizione che si astrae completamente dall'elemento della territorialità⁶³.

⁶² In motivazione, la Corte ha sostenuto proprio l'applicabilità dell'art. 7, n. 5, c.p. al delitto di associazione transnazionale, e per il suo tramite del criterio individuato dall'art. 15, comma 2, lett. c) della Convenzione ONU del 2000 (reato commesso al di fuori del territorio di uno Stato, al fine di commettere un grave reato sul suo territorio): cfr. Cass., sez. I, 18 maggio 2015, n. 20503, rv. 263671; Id., 5 maggio 2014, n. 18354, rv. 262543, secondo cui, in base alla Convenzione dell'ONU, è configurabile la giurisdizione nazionale per il reato di associazione per delinquere finalizzato a favorire l'immigrazione clandestina, relativamente a condotte criminose commesse al di fuori del territorio dello Stato utilizzando imbarcazioni prive di nazionalità destinate al trasporto di migranti, in quanto essa si radica nel momento in cui il natante fa ingresso nella zona contigua italiana.

⁶³ PASCULLI (2011), p. 84.

7.

"Gruppo criminale organizzato" e "associazione per delinquere" a raffronto.

Un'altra delucidazione imprescindibile per comprendere appieno la categoria del reato transnazionale e la portata innovativa del suo innesto nell'ordinamento interno concerne il rapporto tra il "gruppo criminale organizzato" – componente costitutiva del reato transnazionale *ex art. 3 della l. n. 146/2006* – e la fattispecie codicistica della "associazione per delinquere".

La Convenzione di Palermo richiedeva l'incriminazione, tra l'altro, della partecipazione alle attività di un gruppo criminale organizzato, così come definita dal medesimo testo pattizio (art. 5)⁶⁴. In quest'orizzonte, la stessa accezione di gruppo, rilevante per la delimitazione del campo applicativo della Convenzione (art. 3), sembra assumere una connotazione autonoma.

Al momento di adempiere agli impegni presi in sede internazionale, il legislatore italiano, però, non ha mutato l'assetto dei reati associativi disseminati nel nostro ordinamento, evidentemente reputandoli esaustivi.

Senonché, l'art. 3 della l. 146/2006, nel fornire la definizione di reato transnazionale, non utilizza l'espressione "associazione per delinquere", ma – come si è detto – quella di "gruppo criminale organizzato": una locuzione assolutamente inedita e atecnica ove rapportata al lessico positivo interno, e per di più depauperata dei coefficienti definitivi che innervano il costruito sopranazionale.

Parrebbe, a questo punto, imporsi un'interpretazione convenzionalmente conforme di questa formula in bianco, che ritaglia un elemento normativo-giuridico di matrice internazionale, ricorrendo ai parametri apprestati dalla stessa Convenzione di Palermo.

Imboccare questa strada ermeneutica rende peraltro ineludibile – lo si ribadisce – un raffronto serrato tra il contenuto semantico del gruppo di cui alla l. n. 146/2006 e le figure associative oggetto di autonoma incriminazione, a partire da quella a più ampia gittata, cioè l'associazione per delinquere semplice *ex art. 416 c.p.*

Queste due categorie coincidono o differiscono in qualche misura? Probabilmente, la descrizione più realistica del rapporto tra di esse è quella della *specialità reciproca o bilaterale*.

Per dimostrarlo, partiamo dall'accezione convenzionale del gruppo criminale organizzato, che poggia, nella sua considerevole ampiezza, su quattro pilastri, ciascuno dei quali viene specificato prevalentemente in negativo. Deve trattarsi, in dettaglio, di un gruppo:

1. «strutturato» (*requisito strutturale*), pur non dovendo rispecchiare necessariamente l'ordinaria conformazione delle organizzazioni di tipo mafioso⁶⁵; in altre parole, una struttura organizzativa è imprescindibile, ma non è indispensabile che sia formalizzata (non occorrono «ruoli formalmente definiti per i suoi membri»), gerarchizzata o «articolata» e che abbia una composizione stabile⁶⁶;
2. «esistente per un periodo di tempo» (*requisito temporale*); basta che il gruppo non sia «costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato»: può prescindere, dunque, dal perdurare dell'ente criminogeno per un lungo lasso temporale;
3. composto da un numero minimo di sodali, vale a dire almeno tre persone (*requisito personale numerico*);
4. i quali «agiscono di concerto» al duplice «fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione» e «di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale» (duplice *requisito finalistico*).

Questo, dunque, il punto di sintesi raggiunto nel negoziato convenzionale.

Passiamo ora ai requisiti costitutivi dell'associazione per delinquere comune di cui all'art. 416 del nostro codice penale, che geneticamente discende dal paradigma dell'*association des*

⁶⁴ Sull'incongrua scelta compromissoria – nella Convenzione di Palermo e nel diritto dell'UE – di mettere sullo stesso piano l'accordo fra due o più persone per commettere un reato (secondo il modello anglosassone della *conspiracy*) e la condotta di partecipazione alle attività di un'organizzazione criminale, cfr. MILITELLO (2015), p. 12 ss. Sulla *conspiracy* propria degli ordinamenti di *common law*, cfr. PAPA (1989), p. 94 ss.

⁶⁵ La struttura piramidale è quella più ricorrente nei sodalizi criminali organizzati, specialmente nell'esperienza italiana: v'è un capo unico e una gerarchia chiaramente definita; la disciplina interna è rigida e talvolta presidiata anche da forti identità sociali o etniche. Associazioni mafiose come "Cosa Nostra" adottano, altresì, un modello gerarchico articolato su base regionale. Cfr. UN, Centre for International Crime Prevention, *Results of a Pilot Survey*, cit., 34-37.

⁶⁶ Critica l'evanescenza del requisito strutturale, D'ASCOLA (2013), p. 136.

malfaiteurs francese⁶⁷. Essi, però, emergono solo in parte dal dettato legale⁶⁸; deve così farsi riferimento, in larga parte, all'elaborazione della Corte regolatrice.

Anche in questo caso, paiono stabilmente enucleati alcuni elementi, segnatamente: un vincolo associativo non estemporaneo; almeno tre affiliati; l'esistenza di un'organizzazione strutturale di uomini e mezzi; un programma criminoso (indeterminato)⁶⁹. La specificazione giurisprudenziale di tali componenti pare, comunque, improntata a una visione rigorosa, che in parte stride con la più garantistica lettura della prevalente dottrina⁷⁰. Cercando di ricomporre un quadro parcellizzato in una miriade di arresti, segnaliamo i seguenti principi di diritto:

1. nell'associazione delittuosa il numero minimo di persone – almeno tre – può raggiungersi anche per *successiva adesione* di altri a un vincolo originario tra due sole persone⁷¹;
2. la struttura organizzativa può anche essere *minima*⁷² o *rudimentale*⁷³, purché adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (criterio dell'*efficienza* della compagine)⁷⁴; in ogni caso, non si ritiene necessaria un'organizzazione gerarchica⁷⁵, né la fungibilità dei ruoli all'interno dell'associazione⁷⁶;
3. non si esige, solitamente, neppure un notevole protrarsi del legame criminale nel tempo o che esso assuma carattere di "assoluta" stabilità⁷⁷; di conseguenza, è considerata penalmente rilevante anche un'attività associativa (o partecipazione ad essa) che si protragga per un *breve periodo*⁷⁸ prefissato dagli adepti⁷⁹;
4. a *struttura* può anche essere *preesistente* all'ideazione criminosa e già dedicata a finalità lecite⁸⁰;
5. indefettibile, invece, secondo l'interpretazione dominante, è l'*indeterminatezza del programma criminoso*, vale a dire che l'accordo non sia *a priori* circoscritto alla consu-

⁶⁷ Cfr. MILITELLO (2017), p. 202.

⁶⁸ Ad es. il precetto normativo interno non fa riferimento espresso all'elemento strutturale, né a requisiti come la durata dell'associazione. Tali contrassegni si trovano, invece, in qualche modo esplicitati nella nozione internazionale pattizia di "gruppo criminale organizzato" e in quella europea di "organizzazione criminale".

⁶⁹ *Ex multis*, Cass. Sez. VI, 31 gennaio 2012, n. 3886, rv. 251562: «Ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare per l'attuazione del programma criminoso comune»; Cass., sez. II, 13 maggio 2013, n. 20451, rv. 256054.

⁷⁰ Dottrina che, pur animata da una comune tensione garantistica, dibatte alacremente al suo interno circa il nucleo di rilevanza della partecipazione associativa. Cfr., per tutti, da diverse prospettive: CAVALIERE (2003a), p. 111 ss. (sugli elementi del concetto di associazione), 141 e 250 ss. (a favore del paradigma causale che guarda al contributo specificamente apportato alla vita dell'ente associativo); Sessa (2007), p. 126 s. in nota; DE FRANCESCO (1992), p. 140 ss., a favore del paradigma c.d. organizzatorio; MAIELLO (2014), p. 111, che opta per un modello misto, che integra il modello organizzatorio centrato sull'inserimento strutturale del singolo nell'organizzazione, con il necessario accertamento dell'«effettivo compimento di atti espressivi del ruolo assunto»; similmente DE VERO (2001), p. 41.

⁷¹ *Ex plurimis*, Cass., sez. VI, 7 marzo 2012, n. 9117, rv. 252387; Cass., sez. I, 4 maggio 1987, n. 8958, rv. 176523. È appena il caso di notare come, benché questo requisito numerico compaia anche nell'art. 416-bis, sia assai più difficile che solo tre persone siano in grado di realizzare le finalità dell'associazione mafiosa e integrare le relative modalità di azione.

⁷² Cass., sez. I, 21 maggio 1995, Barchiesi, in *Riv. pen.*, 1996, 504.

⁷³ Cass., sez. VI, 15 giugno 2011, n. 25698, rv. 250515. In dottrina, cfr., sul punto, E. MEZZETTI (2016), p. 503, che evidenzia la necessità di una «sia pur minima struttura organizzativa, fatta di uomini e mezzi».

⁷⁴ Cass., sez. VI, 14 giugno 1995, Montani, in *Cass. pen.*, 1997, 398; Cass., sez. I, 27 febbraio 1993, Salvo, in *Foro it.*, 1994, II, 672. Va detto che qualche sentenza (ad es. Cass., sez. VI, 30 marzo 1998, n. 5500, rv. 210520) tende a svilire il dato della stabile organizzazione, reputando sufficiente l'*affectio societatis scelerum*, cioè un vincolo associativo esteso ad un generico programma criminoso. In chiave critica verso le posizioni della giurisprudenza che si limitano a valorizzare gli elementi costituiti da un accordo stabile e da un programma indeterminato, CAVALIERE (2003b), p. 53 ss., spec. 84 ss., secondo cui la materialità e l'offensività dell'associazione per delinquere vanno ricercate nel requisito del programma e in quello dell'organizzazione; quest'ultima, poi, «deve possedere quel tanto di organizzazione che sia, in concreto, tale da renderla idonea a realizzare una pluralità indeterminata di delitti»; occorre, quindi, un approccio che ne valorizzi sia la componente strumentale che quella ideale (p. 89).

⁷⁵ Cass., sez. I, 25 marzo 2003, n. 17027, rv. 224808; Cass., sez. V, 1 marzo 1984, n. 1768, rv. 162863, che afferma l'irrelevanza di una distribuzione gerarchica di funzioni; l'esistenza di un capo è mera eventualità, tale da configurare un'autonomia e più grave fattispecie criminosa.

⁷⁶ Cass., sez. VI, 7 marzo 2012, n. 9117, cit.; Id., 6 marzo 2014, n. 10886, rv. 259493 (fattispecie relativa alla strumentalizzazione della struttura organica di un Istituto di vendite giudiziarie, infiltrata da uomini di fiducia del soggetto promotore, per la commissione di una pluralità di reati di turbativa d'asta, peculato, falso documentale e corruzione in atti giudiziari).

⁷⁷ In materia di associazione finalizzata alla commissione di delitti contro la p.a., cfr. Cass., sez. VI, 6 marzo 2014, n. 10886, cit. (è sufficiente la partecipazione all'associazione limitata a un breve periodo); Cass., sez. II, 9 maggio 2013, n. 19917, rv. 255914; Cass., sez. VI, 7 marzo 2012, n. 9117, cit.; Cass., sez. V, 1 dicembre 2000, n. 12525, rv. 217459. Talvolta, però, la giurisprudenza pone l'accento sulla permanenza o stabilità del vincolo associativo e/o della struttura: ad es., Cass., sez. VI, 22 febbraio 2018, n. 8694, rv. 272385; Id., 8 maggio 2013, n. 19783, rv. 255471; Cass., sez. I, 25 settembre 1998, n. 10107, rv. 211403. In dottrina, sull'imprevedibilità di una struttura organizzativa stabile e permanente, anche per una chiara differenziazione dell'associazione dal reato continuato, v. DE FRANCESCO (1987), p. 292 ss.

⁷⁸ Cass., sez. V, 5 maggio 2009, n. 31149, rv. 244486; Id., 28 giugno 2000, in *Cass. pen.*, 2001, 2685.

⁷⁹ Cass., sez. I, 18 febbraio 2008, n. 12681, rv. 239371. Qualche decisione più risalente ha reputato, invece, contrassegno essenziale dell'associazione a delinquere la permanenza di un vincolo associativo continuativo: ad es., Cass., sez. I, 5 maggio 1995, n. 7063, rv. 201907.

⁸⁰ Cfr. Cass., sez. V, 5 maggio 2009, n. 31149, cit.

mazione di uno o più reati predeterminati⁸¹; in quest'ottica, potrebbe soddisfare il requisito in parola anche un programma volto alla realizzazione di una serie imprecisata di reati dello stesso tipo.

Tirando le fila di questa disamina, sul *versante materiale della fattispecie* non emergono sostanziali discrasie tra il “gruppo criminale organizzato” di matrice pattizia (ma lo stesso può dirsi per l’“organizzazione criminale” di fonte europea) e l’“associazione per delinquere” codicistica, come declinata nel diritto vivente⁸². In tutte queste coniugazioni della compagine criminale, il sostrato organizzativo-strutturale non è mai negletto, sebbene poi ci si affretti a ridimensionarne la portata, ritenendo sufficiente un *minimum* di organizzazione, rudimentale e privo di moduli gerarchizzati⁸³.

Sotto questo profilo, va registrato che la tendenza a impoverire i contenuti oggettivi delle fattispecie associative⁸⁴, sin quasi a smarrire le ragioni di un intervento repressivo anticipato, riflette dinamiche endogene che hanno precorso gli *input* sovranazionali, i quali comunque non paiono in grado di favorire un recupero di tassatività e offensività in questa materia⁸⁵.

Diverso è il discorso sul *versante psicologico*. La condivisibile lettura giurisprudenziale dell'art. 416 c.p., e delle ulteriori fattispecie associative (con l'eccezione *ex lege* dell'art. 305 c.p.), coglie nell'*indeterminatezza del programma delittuoso* un coefficiente ineludibile⁸⁶. Ciò, anzi, rappresenta, sin dalla prassi coeva all'entrata in vigore del codice Rocco⁸⁷, il contrassegno più enfatizzato della fattispecie associativa-base, nonché il criterio discretivo dalla partecipazione criminosa eventuale, unitamente alla c.d. *affectio societatis scelerum*, vale a dire la coscienza e volontà del partecipe di avere assunto un vincolo associativo che permane al di là degli accordi particolari relativi alla realizzazione di singoli episodi delittuosi.

Ebbene, tale connotato segna anche la principale cesura rispetto alla nozione convenzionale di “gruppo criminale organizzato”, la quale si accontenta del fine di commettere uno o più reati, benché ancorati a un livello minimo di gravità edittale o espressamente selezionati dalla Convenzione⁸⁸. Purché l'accordo non sia estemporaneo, il gruppo potrebbe tendere alla commissione anche di *un solo* reato⁸⁹.

Per converso, la Convenzione di Palermo richiede un requisito addizionale che è assente nel dettato dell'art. 416 c.p. ed è valorizzato – ma solo in via alternativa – dalla fattispecie di associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.): il fine di ottenere, direttamente o indirettamente, mediante l'attività criminosa, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale. Tale attributo teleologico, come chiarito dalla giurisprudenza interna, andrà dimostrato in via aggiuntiva per poter applicare la circostanza aggravante del reato transnazionale (cfr. § 8)⁹⁰.

Nonostante queste divergenze tra il concetto convenzionale del gruppo criminale organizzato e la figura interna dell'associazione per delinquere, di norma sarà sufficiente la di-

⁸¹ *Ex multis*, Cass., sez. VI, 7 novembre 2011, n. 3886, cit.; Cass., sez. V, 4 ottobre 2004, n. 42635, rv. 229906. In dottrina, ad es., B. ROMANO (1997), p. 3387.

⁸² Ciò ad onta delle distinzioni – più declamatorie che reali – concernenti il “gruppo criminale organizzato”, che talvolta la stessa giurisprudenza inquadra come figura intermedia tra l'associazione delittuosa e il concorso di persone nel reato, di cui rappresenterebbe, rispettivamente, un *minus* e un *quid pluris*: così anche Cass., sez. un., 31 gennaio 2013, n. 18374, cit., rv. 255034. È arduo però comprendere cosa possa esservi di più “leggero” di una struttura rudimentale, elementare e non gerarchizzata per raggiungere quel “minimo di organizzazione” e quella “certa stabilità di rapporti” che pure si ritiene peculiare del gruppo criminale organizzato. Tanto più che, se è vero che la nozione convenzionale non richiede una “struttura articolata”, proprio ciò sembrerebbe implicare, in ogni caso, un qualche «apparato organizzativo apprezzabile sul piano funzionale»: FIORE (2007), p. 112. Critici sulla concezione mediana del gruppo criminale anche, MINGIONE (2018), p. 9 ss.; FASANI (2013), p. 799 ss.

⁸³ Spunti analoghi in GRASSO (2005), p. 404.

⁸⁴ Giudica, da ultimo, inconciliabile lo *standard* minimo assunto dalla giurisprudenza con il requisito dell'organizzazione immanente all'associazione, PANEBIANCO (2018), p. 214. Su tale questione, v. già le limpide considerazioni di PATALANO (1971), p. 94, 149 ss. e DE VERO (1988), p. 264.

⁸⁵ Cfr., sul «rischio di estensione su scala sovranazionale del fenomeno di impoverimento della fattispecie già implicito nell'art. 416 *bis* c.p.», D'ASCOLA (2013), p. 133 ss. Come si è già accennato, però, la descrizione convenzionale dei requisiti costitutivi del gruppo criminale organizzato è persino più determinata dell'associazione per delinquere di diritto interno, i cui elementi essenziali sono per lo più ricavati in via ermeneutica. Cfr., analogamente, DI MARTINO (2007), p. 17, n. 15.

⁸⁶ Peraltro, un settore minoritario e meno recente della giurisprudenza interna nega l'essenzialità del requisito, arguendo che il reato associativo può ravvisarsi anche quando si riferisca solo a una serie di delitti già ideati e preordinati, dovendo essere escluso solo quando risulti che i reati furono commessi a seguito di accordi presi volta per volta: Cass., sez. I, 10 marzo 1982, n. 2061, rv. 162730. Censura questo approccio, ad es., INSOLERA (2007), p. 574.

⁸⁷ Sulla giurisprudenza più risalente, cfr. PANEBIANCO (2018), p. 199 ss.

⁸⁸ Invece, quanto alla tipologia di delitti scopo, l'art. 416 c.p. è suscettibile di applicazione potenzialmente illimitata.

⁸⁹ Più prossima al diritto interno è, sotto questo profilo, la decisione quadro 2008/841/GAI, che «nel descrivere l'organizzazione criminale, non solo si avvale del concetto per noi più consono di associazione, ma incardina il profilo finalistico dell'ente criminogeno sulla necessaria pluralità dei delitti-scopo»: ancora, PANEBIANCO (2018).

⁹⁰ Cass., sez. III, 9 giugno 2016, n. 23896, rv. 267440.

mostrazione del coinvolgimento di un'associazione *ex art.* 416 c.p. nella realizzazione di un delitto – ad esempio una corruzione – che travalichi i confini nazionali, per poter parlare di “reato transnazionale” secondo la l. n. 146/2006. Se, poi, l'associazione è anche operativa in più Stati, potrà altresì trovare applicazione l'aggravante ora disciplinata dall'art. 61-*bis* c.p., che ci accingiamo ad analizzare.

8. La fisionomia ancipite del reato a carattere transnazionale nel sistema penale italiano tra *genus* categoriale e *species* circostanziale.

Il tratto più saliente della figura normativa del “reato transnazionale” nell'ordinamento italiano appare il seguente: esso non ha una funzione incriminatrice, ma di disciplina. Non configura, cioè, un nuovo normotipo penale, una fattispecie penale *ad hoc*, ma un predicato – la transnazionalità, appunto – riferibile trasversalmente a qualsiasi delitto che soddisfi talune condizioni legali e da cui discendono precise conseguenze giuridiche⁹¹.

In particolare, sul *piano investigativo e processuale penale*, dall'inquadramento nella categoria *ex art.* 3 della l. n. 146/2006 conseguono l'ampliamento dei poteri d'indagine del pubblico ministero a fini di confisca (art. 12), l'attribuzione delle competenze in materia al procuratore distrettuale antimafia (art. 13), l'applicabilità di alcune disposizioni della Convenzione di Palermo come l'art. 18 in materia di assistenza giudiziaria reciproca (art. 5), le possibilità di trasferimento di procedimenti penali in un altro Stato ai sensi dell'art. 21 della Convenzione sulla base di Accordi internazionali (art. 7), ecc.

I reati previsti dall'art. 3 possono, inoltre, fondare la peculiare responsabilità punitiva dell'ente disciplinata dal d.lgs. n. 231/2001 e sanzionata, nel caso di specie, nei termini di cui all'art. 10 della l. n. 146/2006. Un'estensione che ha avuto un certo impatto, nella prassi, soprattutto con riferimento ai reati tributari (e al fenomeno delle c.d. frodi carosello), per ora fuori della “parte speciale” del d.lgs. 231.

Dal punto di vista della *responsabilità penale individuale*, invece, la natura transnazionale del fatto di reato *sub iudice* consente di attivare la confisca del prezzo, prodotto o profitto del medesimo anche nella variante per equivalente, qualora l'apprensione dei beni pertinentemente legati al reato risulti impraticabile (art. 11)⁹². Peraltro, la carica innovativa della previsione si è andata stemperando negli anni, giacché la *value confiscation* è ormai prevista per un cospicuo numero di fattispecie criminose, a prescindere dall'eventuale transnazionalità. Tuttavia, rispetto, ad esempio, all'omologa figura di cui all'art. 322-*ter* c.p. (principali delitti contro la p.a.), nel caso in esame tra gli oggetti suscettibili di ablazione per equivalente compare anche il “prodotto” del reato, accanto al prezzo e al profitto⁹³.

Di per sé, la riconduzione di un fatto penalmente rilevante alla categoria normativa della transnazionalità non comporta alcun inasprimento sanzionatorio. Una sottocategoria del reato transnazionale, però, è stata tipizzata dal legislatore come *circostanza aggravante*: in origine e sino a qualche mese fa in seno all'art. 4 della l. n. 146/2006⁹⁴; ora, per effetto del d.lgs. n. 21/2018 sulla c.d. riserva di codice, ai sensi dell'art. 61-*bis* c.p.

La circostanza si applica, dunque, a una costellazione di reati più ristretta di quella perimetrata, nel complesso, dall'art. 3 della l. 146: permane la condizione della pena detentiva non inferiore nel massimo a quattro anni, ma diviene essenziale che al reato abbia «dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato»⁹⁵. In definitiva, questa peculiare forma di manifestazione del reato, seguendo uno schema

⁹¹ Conf. Cass., sez. un., 23 aprile 2013, n. 18374, rv. 25503.

⁹² Cfr., *ex multis*, Cass., sez. III, 22 giugno 2016, n. 25821, rv. 267010.

⁹³ La variazione lessicale potrebbe rivelarsi non priva di valenza pratica. Inquadrandolo, per es., come “prodotto” di una corruzione il contratto di appalto illecitamente ottenuto, la giurisprudenza potrebbe essere indotta ad ammettere, in ipotesi di corruzione transnazionale, l'ablazione del ricavo lordo derivante dall'affare, senza scomputare – neppure – i costi lecitamente sostenuti dall'impresa corruttrice per adempiere alle prestazioni contrattuali.

⁹⁴ In tema, v. CENTONZE (2008), p. 295.

⁹⁵ Cfr. Cass., sez. VI, 21 gennaio 2009, n. 7470, rv. 243038: perché sia configurabile la circostanza in esame, è necessario un *quid pluris* rispetto al concorso di persone nel reato, vale a dire l'esistenza di un “gruppo criminale organizzato” impegnato in attività criminali in più di uno Stato, che risulti composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite.

geometrico “a cerchi concentrici”⁹⁶, si limita a selezionare uno soltanto dei criteri espressivi del crimine transnazionale alternativamente delineati dall’art. 3 della l. n. 146/2006, vale a dire – e salvo le precisazioni che seguono – quello di cui alla lett. c).

Destra interesse che il contributo debba essere fornito, letteralmente, dal gruppo criminale in quanto tale e non dai suoi membri. Forse che per il legislatore del 2006 una compagine pluripersonale può delinquere in proprio? Se così fosse, dovrebbe comunque registrarsi la totale assenza di criteri normativi in base ai quali appurare questa eccentrica forma di realizzazione o partecipazione *collettiva*.

Risalta, inoltre, una discrasia lessicale rispetto alla lett. c) dell’art. 3, dove s’impiega l’espressione atecnica “coinvolgimento” (trasposizione letterale del lemma convenzionale *involvement*), mentre la locuzione “contributo” è chiaramente attinta dal lessico penalistico interno in tema di compartecipazione criminosa.

Se la nozione di coinvolgimento dovesse reputarsi – come autorevolmente congetturato in giurisprudenza⁹⁷ – inclusiva anche dei reati commessi a vantaggio del *consortium sceleris*, mentre quella di “contributo” fosse da limitare agli apporti dotati di efficienza causale (nel senso lato di determinazione o anche solo agevolazione), sussisterebbe non una mera variazione stilistica ma una reale diversità di contenuto⁹⁸.

Ad ogni modo, il parametro valorizzato dal legislatore per specificare il perimetro dell’aggravante è quello meno prossimo al *quid proprium* criminologico, e persino etimologico, della transnazionalità, cioè la proiezione “oltre frontiera” del reato commesso. Nel caso di specie, *cross-border* deve essere la *performance* complessiva del gruppo criminale, mentre è indifferente che lo sia anche il singolo fatto contestato. Per questo, si è condivisibilmente notato in dottrina che sarebbe più corretto parlare, nella specie, di «aggravante connessa alla partecipazione nel reato di un gruppo criminale operativo in più Stati»⁹⁹. Tuttavia, lo stesso legislatore, nel trasferire nel 2018 l’aggravante nel codice penale, ha deciso di ricorrere alla più tagliente denominazione di “circostanza aggravante del reato transnazionale” (art. 61-*bis* c.p.).

La lievitazione della pena edittale è consistente, giacché spazia da un terzo alla metà. È agevole ravvisarne la *ratio politico-criminale* proprio nella peculiare insidiosità, capacità operativa e pericolosità insite nella partecipazione al reato di un gruppo criminale strutturato a livello internazionale¹⁰⁰. Tanto più che la frammentazione dell’azione criminale del gruppo in più Stati e la realizzazione di stabili attività oltreconfine «aumentano la complessità della realtà e rappresentano un ostacolo aggiuntivo per le attività di contrasto delle autorità italiane»¹⁰¹. L’inasprimento della risposta punitiva in forza di una circostanza aggravante ad effetto speciale, comportando pure una dilatazione del termine di prescrizione e dei termini di fase di custodia cautelare, appare così servente anche ad esigenze investigative e processuali.

V’è anche un altro aspetto curioso da additare: l’aggravante in discorso non era imposta dalla Convenzione di Palermo. Un’istanza di questo tenore farà capolino solo due anni dopo in sede europea, con la decisione quadro 2008/841/GAI, il cui art. 3, par. 2, richiede a ciascuno Stato membro di adottare le misure necessarie affinché il fatto che i reati siano stati commessi nell’ambito di un’organizzazione criminale possa essere considerato una circostanza aggravante. Tale previsione è stata, da ultimo, ripresa dalla Direttiva PIF, all’art. 8, che sotto la rubrica “Circostanze aggravanti” stabilisce che «gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che qualora un reato di cui agli articoli 3, 4 o 5 sia commesso nell’ambito di un’organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI, ciò sia considerato una circostanza aggravante».

Va detto, però, che la circostanza della transnazionalità (oggi comminata dall’art. 61-*bis* c.p.) ha una struttura differente: nei prefati testi europei si fa riferimento ai reati-scopo compiuti nel contesto di organizzazioni criminali, non a reati che vedano il contributo di un gruppo criminale organizzato transnazionale.

D’altro canto, ci si potrebbe domandare che senso abbia introdurre un’aggravante così

⁹⁶ L’efficace espressione è ripresa da Cass., sez. un., 23 aprile 2013, n. 18374, cit.

⁹⁷ Ancora, Cass., sez. un., 23 aprile 2013, n. 18374, cit.

⁹⁸ Cass., sez. III, 20 gennaio 2015, n. 2458, rv. 261958; Cass., sez. VI, 23 luglio 2013, n. 31972, rv. 255887; Cass., sez. un., 23 aprile 2013, n. 18374, cit. Tuttavia, secondo ROSI (2016), p. 794, anche il concetto di coinvolgimento andrebbe interpretato in chiave concorsuale, giacché sembra «difficile considerare rilevante una fattispecie monosoggettiva di mero favoreggiamento a vantaggio di un gruppo criminale organizzato».

⁹⁹ Così, ROSI (2016), p. 798.

¹⁰⁰ Cf. ARTUSI (2011), p. 448; D’ASCOLA (2013), p. 156.

¹⁰¹ Così, Cass., sez. III, 11 luglio 2012, n. 27413, rv. 253146.

consegnata qualora sia già prevista, a livello ordinamentale, una fattispecie *ad hoc* di associazione criminosa. Al riguardo, il considerando 19 della Direttiva PIF chiarisce che non sussiste alcun obbligo di prevedere un aggravamento di pena se l'associazione sia già autonomamente punita, purché ciò possa comportare livelli sanzionatori più severi. D'altro canto sappiamo che secondo la linea tracciata dal nostro massimo organo nomofilattico, l'aggravante del metodo mafioso (ora art. 416-*bis.1* c.p.) è compatibile con l'appartenenza all'associazione di stampo mafioso¹⁰², con il rischio così di innescare un *vulnus* al principio del *ne bis in idem* sostanziale.

Merita qualche annotazione anche l'*inquadramento dommatico* della circostanza ora tipizzata dall'art. 61-*bis* c.p. Essa si presenta come un'aggravante (quasi) *comune*, in quanto applicabile ad una pluralità indeterminata di delitti, purché puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni¹⁰³; una circostanza, altresì, *ad effetto speciale*, comportando – come si è accennato – un aumento di pena da un terzo alla metà; di *natura oggettiva*, non essendo richiesta la personale appartenenza del soggetto cui è applicata al gruppo criminale coinvolto nell'illecito; infine, *privilegiata*, non essendo sottoponibile a bilanciamento.

Com'è noto, la tecnica di “blindatura” delle circostanze aggravanti ha avuto negli ultimi anni un notevole *appeal* sul legislatore¹⁰⁴. Il motivo ispiratore sembra rispondere a una *logica emergenziale*, che è anche la ragione principale della problematicità delle aggravanti “rinforzate”.

Nel caso in esame è precluso un giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti, eccettuate quelle del reato commesso dall'infradiciottenne (art. 98 c.p.) e del contributo concorsuale di minima importanza (art. 114 c.p.). La maggiorazione di pena, pertanto, dovrà essere inderogabilmente operata, ferme restando eventuali successive diminuzioni per la presenza di una o più attenuanti.

Quanto precede si ricavava dal rinvio al regime speciale dell'aggravante della finalità di agevolazione di associazione di tipo mafioso¹⁰⁵, contemplata – all'epoca dell'entrata in vigore della l. n. 146/2006 – dal comma 2 dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv., con mod., dalla l. 12 luglio 1991, n. 203 e successive modifiche, ed ora dall'art. 416-*bis.1* c.p. Tale richiamo così discutibile dal punto della tecnica legislativa non è stato superato neppure con il d.lgs. n. 21/2018, che ha fatto confluire l'aggravante del reato transnazionale nel nuovo art. 61-*bis* c.p.¹⁰⁶.

9.

Questioni di compatibilità della circostanza aggravante del reato transnazionale con le fattispecie corruttive e quelle associative. Le Sezioni Unite *Adami* del 2013.

La disamina sin qui compiuta ha dimostrato come la nozione di diritto positivo del reato transnazionale (art. 3 l. n. 146) non si esaurisca nella dimensione “fisica” della transnazionalità, giacché richiede, tassativamente, il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato.

Ma anche limitando il fuoco dell'attenzione al profilo fisico-territoriale, sono poche le fattispecie incriminatrici che possano dirsi *connaturalmente* transnazionali. Questo è il caso, ad esempio, della spedizione transfrontaliera di rifiuti o di tutte le altre ipotesi incriminatrici che implicano l'attraversamento di confini territoriali da parte di persone (ad es. immigrati irregolari) o beni¹⁰⁷.

Invece, come normalmente accade, anche per i reati corruttivi la transnazionalità non è un

¹⁰² Cass., sez. un., 27 aprile 2001, n. 10, rv. 218377.

¹⁰³ Invece, proprio a cagione del necessario raggiungimento di questa soglia di pena, Cass., sez. un., 23 aprile 2013, n. 18374, cit., qualifica la circostanza come “speciale”.

¹⁰⁴ Cfr., sul tema, PECCIOLI (2010). Mutuando la classificazione proposta dall'A., l'ipotesi in esame rientra, più precisamente, nella categoria delle circostanze blindate “a base totale”, le quali divergono dalle circostanze “a base parziale” (ad es. recidiva reiterata ex art. 69, ult. comma), giacché in quest'ultima costellazione di casi l'attenuante eventualmente concorrente con circostanze aggravanti non potrà mai essere dichiarata prevalente, restando impregiudicata invece la possibilità di un giudizio di equivalenza o soccombenza dell'attenuante.

¹⁰⁵ Precisamente, l'aver agito «avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* cod. pen. o al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo» (così il dettato del nuovo art. 416-*bis.1* c.p.).

¹⁰⁶ Un punto che la giurisprudenza aveva già lumeggiato è l'autonomia dell'aggravante della transnazionalità dalla ricorrenza dell'aggravante del metodo mafioso o del fine di agevolazione di associazioni mafiose; il rinvio, pertanto, deve ritenersi limitato al regime normativo: Cass., sez. V, 13 luglio 2010, n. 35925, rv. 248165.

¹⁰⁷ Adotta, al riguardo, l'efficace espressione di «reati a cosiddetta fisicità transfrontaliera», ROSI (2016), p. 795.

tratto immanente. Forse, circa i fatti di corruzione internazionale, potrebbe sostenersi che essi producano sempre “effetti sostanziali in un altro Stato”, quello di appartenenza del pubblico agente straniero corrotto.

Ma riflettiamo, più attentamente, sui *margini normativi* di configurabilità della transnazionalità *ex art. 3 l. 146/2006* (reato) e *61-bis c.p.* (aggravante) rispetto a una fenomenologia come quella corruttiva.

De lege lata, il requisito della sanzione detentiva *non inferiore nel massimo a 4 anni* è soddisfatto da tutte le fattispecie di corruzione, inclusa l'ipotesi ‘minore’ avente ad oggetto l'esercizio delle funzioni o dei poteri del pubblico agente (art. 318 c.p., la cui pena edittale è stata portata da 1/6 anni a 3/8 anni dalla legge “spazzacorrotti”).

Anche il secondo parametro della transnazionalità può ricorrere frequentemente, specie nel contesto della *grand corruption*. Basti pensare al processo di crescente sofisticazione delle pratiche corruttive, che possiamo esemplificare in vario modo: pagamento estero su estero di tangenti per corrompere un pubblico ufficiale in Italia (accordo in Italia, dazione all'estero), oppure – fatto in alcun modo anomalo nel campo dell'*international bribery* – ricorso a intermediari operanti in Stati terzi rispetto sia al Paese di provenienza del corruttore sia a quello del pubblico ufficiale corrotto (lett. a) dell'art. 3 della l. n. 146/2006); programmazione in Italia della corruzione di un pubblico ufficiale all'estero (lett. b) legge cit.); somme corruttive incamerate in Italia e poi riciclate all'estero, oppure patto corruttivo che escluda illegittimamente una società da una gara internazionale, con effetti sostanziali nel Paese di provenienza di quest'ultima (lett. d) legge cit.).

Assai più disagiata, invece, è la realizzazione o quantomeno la prova giudiziale del terzo requisito “costitutivo” del reato transnazionale, secondo il disposto interno: il “coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato”, del quale – va precisato – non deve necessariamente far parte l'autore del singolo reato transnazionale¹⁰⁸. Perché tale gruppo, poi, possa integrare l'aggravante di cui all'art. 61-*bis* c.p., occorre che abbia “contribuito” alla realizzazione del crimine e che possieda una proiezione transnazionale. Per altro verso, semplifica l'accusa il fatto che non sia indispensabile accertare una rigida gerarchia interna, ruoli formalmente definiti o una struttura articolata (cfr. *supra* §§ 5.2 e 7). Ma un corredo minimo di persone legate da rapporti in certa misura stabili e che abbia costituito un'organizzazione autonoma, sia pure rudimentale, resta imprescindibile¹⁰⁹.

I casi di riconoscimento giudiziale dell'aggravante della transnazionalità rispetto a fatti corruttivi sono finora sparuti.

Ovviamente, la probabilità di contestazione lievita nel campo della *corruzione internazionale*, giacché – come abbiamo sopra accennato – le sue costanti criminologiche evidenziano l'ordinario ricorso ad intermediari stranieri per il pagamento di tangenti¹¹⁰. È ben possibile, difatti, che i mediatori svolgano, in forma organizzata o associativa, il ruolo di “facilitatori” di patti corruttivi in più Stati, avvalendosi nel complesso di diverse articolazioni e basi operative. Del resto, la prima volta in cui la giurisprudenza ha applicato l'aggravante di cui all'art. 4 della l. 146/2006 al mercimonio di pubbliche funzioni, ciò ha riguardato proprio la figura disciplinata dall'art. 322-*bis*, comma 2, n. 2, prima della recentissima revisione operata dalla l. n. 3/2019: la vicenda è quella della corruzione di funzionari del Banco centrale venezuelano per ottenere l'autenticazione di falsi titoli di Stato¹¹¹.

Nel campo della *corruzione domestica*, un tentativo di applicare la circostanza è stato esperito, di recente, nel caso *Beccaro Migliorati*: l'attività del gruppo criminale organizzato di rilievo transnazionale era consistita nella ripulitura oltrefrontiera (Svizzera e Liechtenstein) delle ingenti somme erogate per corrompere cinque pubblici ufficiali in un lungo lasso di tempo¹¹². La Cassazione ha però escluso la circostanza *de qua* in quanto non v'era la prova che l'imputato

¹⁰⁸ Cfr. Cass., sez. V, 21 maggio 2014, n. 28515, rv. 260924, in materia di riciclaggio commesso con il contributo di soggetti aderenti ad un gruppo criminale organizzato.

¹⁰⁹ Per questo, in un caso giudiziale di intestazioni fittizie finalizzate al rimpatrio di una provvista illecita, la Corte regolatrice ha escluso che la prova dell'esistenza di un gruppo criminale organizzato potesse ricavarsi esclusivamente dal transito dei fondi all'estero attraverso una serie di “stazioni” intermedie grazie alla collaborazione di agenti stranieri degli enti gestori dei rapporti bancari e finanziari: Cass., sez. V, 27 febbraio 2015, n. 8892, rv. 263420; conf., nella stessa vicenda, Id., 8 gennaio 2015, n. 500, rv. 262217.

¹¹⁰ Per considerazioni più estese sul punto, sia permesso il rinvio a MONGILLO (2016), p. 1325.

¹¹¹ Cass., sez. V, 13 luglio 2010, n. 35925, cit. Di recente, l'aggravante in esame è stata contestata anche nei confronti di intermediari coinvolti in fatti di corruzione, rispettivamente, in Nigeria (Cass., sez. VI, 13 marzo 2018, n. 11375, inedita) e Algeria (Cass., sez. VI, 3 aprile 2017, n. 16535).

¹¹² Cfr. Cass., sez. VI, 9 dicembre 2016, n. 52321, rv. 268522.

avesse previsto l'attività illecita, né che essa fosse da lui prevedibile (cfr. art. 59, comma 2, c.p.). Nella sentenza si legge che «l'occultamento e la "ripulitura" delle somme all'estero avvenne esclusivamente per decisione ed opera dei pubblici ufficiali, in collaborazione con altre persone, una volta ricevuti i compensi corruttivi per il tramite dei mediatori, ma senza alcun ausilio da parte di questi ultimi o di persone legate al gruppo di imprese» corruttrici.

Un altro tentativo mancato ha riguardato il procedimento a carico, tra gli altri, dell'ex governatore lombardo Formigoni, concernente patti corruttivi tra politici, mediatori d'affari, funzionari regionali e imprenditori legati alla fondazione Maugeri e al San Raffaele. Il pubblico ministero aveva originariamente ipotizzato l'aggravante della transnazionalità con riferimento ad un'associazione asseritamente dedita alla commissione di fatti di corruzione domestica, composta dai partecipanti agli accordi illeciti, e il cui carattere transnazionale sarebbe derivato dalla dislocazione dell'attività operativa in più Stati, desumibile dalla movimentazione di circa settanta milioni di euro – utilizzati anche per l'erogazione di tangenti – tramite conti in Svizzera e Malta. Come risultante dall'avviso di conclusione delle indagini, l'aggravante della transnazionalità era stata ascritta al reato associativo e non ai delitti-fine di corruzione. La sentenza di primo grado, confermata in appello (incrementando le pene irrogate) e poi in Cassazione, ha invece condannato a titolo di corruzione propria larga parte degli imputati, lasciando cadere l'accusa di associazione per delinquere.

Sul versante delle *fattispecie associative*, è sorto nella prassi giudiziale un delicato dubbio interpretativo, concernente l'applicabilità della circostanza in discorso alla stessa (partecipazione alla) consorceria criminale punibile *ex art.* 416 c.p. o in base ad altre norme incriminatrici.

Com'è noto, la disputa giurisprudenziale è stata ricomposta nel 2013 dal più alto consesso della Suprema Corte con la sentenza *Adami*, in cui si è stabilito che l'aggravante «è compatibile con il reato di associazione per delinquere, sempreché il gruppo criminale transnazionale non coincida con l'associazione stessa»¹¹³. Occorre, quindi, che il gruppo criminale operante in più di uno Stato sia realmente un *quid pluris*, un'entità esterna all'associazione delittuosa beneficiaria dell'apporto causale. Conclusione sicuramente foriera di complicazioni probatorie, ma che alla luce della *littera legis* appare ineccepibile. Infatti, se da un lato non sussiste alcuna incompatibilità ontologica tra l'aggravante in discorso e i reati associativi, dall'altro congetturare un gruppo criminale che contribuisca all'esistenza di se stesso ci sembra un chiaro esempio di ragionamento circolare, che rischia di tradursi, dal lato delle garanzie penalistiche, nella frustrazione del *ne bis in idem* sostanziale. Il *rationale* dell'aggravamento di pena irrogabile al partecipe all'associazione delittuosa di diritto interno deve, dunque, essere ravvisato nel maggior disvalore insito nell'apporto ricevuto da un diverso gruppo criminale operante in più Stati.

Senonché, la scia dei contrasti non si è chiusa qui. Un'ulteriore contesa è successivamente insorta in merito alla possibilità di postulare l'immedesimazione tra associazione delittuosa e gruppo criminale organizzato transnazionale al fine, questa volta, di applicare la circostanza della transnazionalità ai reati-fine consumati dai sodali dell'associazione medesima. Una *quaestio* che vede la giurisprudenza maggioritaria propendere, allo stato, per la soluzione affermativa¹¹⁴.

10. Associazione per delinquere e reati contro la pubblica amministrazione: un binomio processuale problematico?

Al di là dei profili di eventuale transnazionalità del reato, assai più frequenti, almeno negli ultimi anni, sono gli sforzi della magistratura inquirente di dimostrare l'esistenza di associazioni criminali dedite alla commissione di fatti corruttivi o altri reati contro la p.a.

Tali prospettazioni accusatorie sono, di norma, avanzate qualora emergano molteplici condotte illecite poste in essere, in un significativo lasso temporale, con il concerto della stessa pluralità di agenti; quindi, quando si palesino veri e propri comitati d'affari (*supra* § 2), di cui facciano parte anche pubblici funzionari.

Tali sodalizi criminosi non sono inusuali in contesti di corruzione sistemica. Nell'esperienza giudiziale, però, l'esistenza di un apparato organizzativo più o meno permanente, composto da almeno tre soggetti, cementato dall'*affectio societatis* e proiettato dinamicamente alla realizzazione di un programma criminoso indeterminato, resta nella maggior parte dei pro-

¹¹³ Cass., sez. un., 31 gennaio 2013, n. 18374, cit. In termini adesivi, D'ASCOLA (2013), p. 156.

¹¹⁴ Tra le più recenti, v. Cass., sez. V, 17 febbraio 2017, n. 7641, rv. 269371; *contra* Cass., sez. VI, 27 novembre 2015, n. 47217, rv. 265354.

cedimenti penali una mera congettura accusatoria, che non resiste a uno scrupoloso vaglio dibattimentale, al più trovando conferma la realizzazione concorsuale dei delitti-fine ipotizzati.

Come si è già rammentato, e anche di recente ribadito dalla Cassazione nel caso *Di Guardo*, ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la p.a., è necessaria un'organizzazione strutturale, che può anche essere rudimentale e preesistente all'ideazione criminosa, purché si presenti adeguata allo scopo illecito perseguito¹¹⁵.

Nondimeno, non manca qualche caso giudiziale in cui il contrassegno organizzativo dell'associazione è stato reputato fondato.

Ad esempio, proprio la pronuncia appena richiamata, emessa però nella fase cautelare del procedimento, è tra quelle che hanno riconosciuto l'esistenza di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la p.a. In particolare, la Corte ha ritenuto congrua e immune da vizi la motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Taranto relativa all'esistenza dell'elemento organizzativo di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di corruzione aggravata e di turbativa di gare d'appalto; requisito desunto dai seguenti dati sintomatici: a) attività di pianificazione partecipata delle procedure di gara; b) funzione di indirizzo e guida attribuita a uno dei sodali, capace di imporre il rispetto delle regole "sociali", segnatamente l'importo della tangente nella misura del 10%; c) affidamento ad uno degli associati, per un considerevole lasso temporale, del ruolo di esattore delle tangenti; d) intercambiabilità dei ruoli di erogatore di compensi illeciti, di intermediario per la consegna del denaro al pubblico ufficiale e di custode del denaro da occultare; e) comunicazione diffusa alla cerchia degli "amici" di informazioni relative a situazioni di pericolo, come l'avvio delle indagini nei confronti di uno degli associati, e conseguente attivazione di una rete di assistenza reciproca.

Anche nel più risalente caso *Lanzafame*, la Corte di legittimità ha espresso l'avviso che tra corruttore e corrotto possa instaurarsi un vincolo associativo ai sensi dell'art. 416 c.p., il quale sortisce l'effetto di rafforzare il *pactum sceleris* e la stessa struttura dell'organizzazione criminosa, attraverso un più stretto e ancor più compromettente collegamento interpersonale¹¹⁶. Lungo questa china, basterebbe un altro soggetto per arrivare al numero minimo di tre affiliati richiesto dalla legge.

Interessante, a tal riguardo, è anche il caso *Tedesco*¹¹⁷, concernente fatti corruttivi nell'ambito della sanità pugliese. Qui, l'autonoma struttura organizzativa dell'associazione è stata identificata con la stessa preesistente organizzazione amministrativa delle ASL, strumentalizzata a fini illeciti; in tale "organismo" geneticamente lecito si sarebbe innestata la "rete" criminale che fungeva da catalizzatore dell'*affectio societatis scelerum*.

Similmente, nel caso *Grasso*, l'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la p.a., è stata ritenuta esistente in una situazione di strumentalizzazione della struttura organica di un Istituto di vendite giudiziarie, infiltrata da uomini di fiducia del soggetto promotore, per la commissione di una pluralità di reati di turbativa d'asta, peculato, falso documentale e corruzione in atti giudiziari¹¹⁸.

10.1. La vicenda giudiziale di "Mafia capitale".

Nella recente vicenda giudiziale nota come "Mafia capitale", tuttora in corso, si è avuto un salto di qualità ulteriore nell'impostazione dell'accusa, avendo gli organi inquirenti contestato l'associazione di stampo mafioso e l'aggravante della finalità di agevolazione dell'associazione in relazione ai plurimi fatti corruttivi contestati.

Di certo, il caso si proponeva come emblematico rispetto alla tesi – che riceve sempre maggior credito nella letteratura socio-criminologica – della trasformazione del *modus operandi* delle organizzazioni mafiose, da forme più "primitive" di violenza/minaccia alla profferta sistematica di vantaggi illeciti, dietro cui si cela, secondo moduli più subdoli o impliciti, la forza intimidatrice consustanziale al sodalizio mafioso¹¹⁹.

¹¹⁵ Cass., sez. VI, 29 marzo 2017, n. 15573, rv. 269952.

¹¹⁶ Cass., sez. II, 7 gennaio 2000, n. 6240, rv. 215672.

¹¹⁷ Cass., sez. VI, 7 marzo 2012, n. 9117, cit.

¹¹⁸ Cass., sez. VI, 6 marzo 2014, n. 10886, cit.

¹¹⁹ Cfr. VISCONTI (2015).

Senonché, all'idea della commistione sempre più frequente tra criminalità organizzata e criminalità politico-amministrativa, avvalorata dagli studi criminologici, ha finora fatto da contraltare, nel maxiprocesso “Mafia capitale”, un'altalena di decisioni contrastanti.

L'ipotesi formulata dalla Procura di Roma ha ricevuto un primo riscontro positivo, nella fase cautelare del processo, da parte della Suprema Corte¹²⁰. Secondo la VI Sezione della Cassazione, infatti, ferma restando una “riserva di violenza” nel patrimonio del sodalizio criminoso¹²¹, la forza intimidatrice del vincolo associativo, dalla quale derivino assoggettamento e omertà, può venire acquisita anche con la creazione di una struttura organizzativa che, in virtù di contiguità politiche ed elettorali e con l'uso di prevaricazioni e una sistematica attività corruttiva, espliciti condizionamenti diffusi nell'assegnazione di appalti, nel rilascio di concessioni, nel controllo di settori di attività di enti pubblici o di aziende parimenti pubbliche, tanto da determinare un sostanziale annullamento della concorrenza o di nuove iniziative da parte di chi non aderisca o non sia in qualche modo contiguo all'ente criminogeno. Tale pronuncia, in particolare, ha avvalorato l'assunto secondo cui il metodo mafioso non presuppone necessariamente un'intimidazione effettiva, nel senso che può rivelarsi sufficiente la mera *potenzialità* di quest'ultima e dei suoi effetti. Inoltre, l'assoggettamento non deve necessariamente estrinsecarsi attraverso il controllo di una determinata area territoriale, ma può riguardare anche un settore economico o un ambito di rapporti con un comparto dell'amministrazione pubblica (nella specie del Comune di Roma)¹²².

Tutt'al contrario, nella sentenza di primo grado, il Tribunale di Roma, nonostante le estorsioni, violenze, corruzioni sistematiche e altri fatti di criminalità comune giudizialmente dimostrati e pur pronunciando pesanti condanne a carico degli imputati, ha ritenuto infondata l'ipotesi della associazione mafiosa; di contro, ha riconosciuto l'esistenza di due associazioni per delinquere semplici coinvolte nei fatti¹²³.

I passaggi più salienti di questa pronuncia ruotano attorno a due perni.

È vero che il delitto di associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416-*bis* può «ricomprendere anche nuove organizzazioni disancorate dalla mafia tradizionale, che ne praticino tuttavia i metodi»: esistono pure mafie, per così dire, “non derivate”, svincolate dall'archetipo mafioso tradizionale. Nel caso di specie, però, secondo il collegio non erano ravvisabili gli elementi essenziali dell'associazione mafiosa alla stregua dell'attuale tipo codicistico, in particolare la forza intimidatrice insita nel ricorso alla violenza.

Sotto quest'ultimo profilo, non potrebbe supplire alla carenza di conformità allo schema legale il concetto di “riserva di violenza” o violenza solo “potenziale”, «consapevolmente prefigurata dagli associati ma rivolta al futuro». E neppure potrebbe ovviare a tale cruciale contrassegno il ricorso sistematico alla corruzione. Forme di corruttela diffusa, il ricorso costante alla tangente «nel contesto di cordate politico-affaristiche ed anche dove queste si rivelino particolarmente pericolose perché capaci di infiltrazioni stabili nella sfera politico-economica», non equivalgono alla «adozione del metodo mafioso, inteso come esercizio della forza della intimidazione», ma al più possono evocare una “mafiosità” in un'accezione atecnica.

L'impostazione seguita dal Tribunale di Roma, secondo cui “Mafia capitale” andrebbe derubricata a mero caso giurisprudenziale di associazione per delinquere comune, dedita a plurimi reati contro la pubblica amministrazione, non ha convinto il giudice di appello che – rifacendosi ai dettami della S.C. formulati nello stesso procedimento – ha ritenuto di poter individuare nell'organizzazione di Carminati e Buzzi un'unitaria associazione a delinquere di

¹²⁰ Cass., sez. VI, 9 giugno 2015, n. 24535, rv. 264126. Conf., Id., 9 giugno 2015, n. 24536.

¹²¹ Assicurata nel caso di specie, secondo l'accusa, da un personaggio dal solido spessore criminale come Carminati.

¹²² In senso conforme, sul punto, Cass., sez. VI, 28 dicembre 2017, n. 57896, rv. 271724, nel procedimento concernente il clan Fasciani di Ostia, rispetto al quale la Corte regolatrice ha accolto il ricorso avverso la sentenza di appello che aveva derubricato il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. in quello di cui all'art. 416 c.p. Secondo la S.C. il reato previsto dall'art. 416-*bis* c.p. è configurabile in relazione ad organizzazioni diverse dalle mafie cosiddette “tradizionali”, vale a dire anche nei confronti di un sodalizio costituito da un ridotto numero di partecipanti, che tuttavia impieghi il metodo mafioso per ingenerare, sia pur in un ambito territoriale circoscritto, una condizione di assoggettamento ed omertà diffusa (nel caso di specie, peraltro, la Cassazione ha notato che la forza intimidatrice dell'organizzazione discendeva anche dal ricorso abituale a condotte violente ed all'uso di armi, tale da indurre un generale atteggiamento omertoso tenuto dai testimoni in dibattimento e desumibile dall'assenza di denunce e di forme di collaborazione da parte delle persone offese).

¹²³ Cfr. ZUFFADA (2017), p. 271 ss. Secondo la sentenza di prime cure, “Mafia capitale” si sostanziava, in realtà, in due distinte associazioni criminali («ciascuna priva di caratteri di mafiosità, autonoma o derivata»), l'una facente capo a Carminati e dedita alla commissione di un numero indeterminato di reati nel settore dell'usura e del recupero crediti mediante attività estorsive, l'altra capeggiata da Buzzi e volta al conseguimento di appalti pubblici mediante corruzioni (anche realizzate utilizzando somme di denaro occultate da false fatturazioni) e turbative d'asta.

stampo mafioso¹²⁴.

Questo contrasto di decisioni svela le incertezze che spesso annebbiano la rigorosa dimostrazione giudiziale dei presupposti tipici dell'associazione mafiosa, a fronte di una fenomenologia criminosa magmatica e in continua trasformazione, rispetto alla quale, forse, i tipi penali vigenti non riescono più a fornire acconcia copertura legale.

11.

Considerazioni conclusive: la strisciante assimilazione tra criminalità organizzata e corruzione e i pericoli per le garanzie fondamentali.

Intendiamo riservare le considerazioni conclusive alle tendenze politico-criminali in atto, rapportate alle garanzie penalistiche classiche.

Nel *diritto penale della globalizzazione*, irretito da un fitto *network* “multilivello”, i tradizionali principi di matrice liberal-illuministica rischiano di conoscere una stagione d'inquietante oblio¹²⁵.

A soffrirne le conseguenze sono soprattutto i canoni costituzionali di legalità-tassatività e offensività¹²⁶ delle condotte penalmente sanzionate, nonché la finalità rieducativa della pena.

Si registra, inoltre, un progressivo affievolimento del rapporto tra diritto penale e *territorio nazionale*¹²⁷, che notoriamente costituisce il fulcro della sovranità statale, anche in ossequio al principio democratico. Si procede a grandi passi verso un diritto penale “sconfinato”, che ha il suo retroterra nei mutamenti socio-economici che si riflettono nelle manifestazioni criminali.

Si affermano categorizzazioni e concetti che stentano a trovare una chiara identità: a monte quelli di “diritto penale internazionale”, “diritto penale transnazionale”, “diritto penale europeo”, ecc.; a valle, i concetti di “reato transnazionale”, “crimine internazionale”, “crimine organizzato”, “crimine informatico”, “corruzione internazionale”, ecc. Queste ultime sono formule porose, dalla valenza per lo più evocativa, suggestiva, quasi “emozionale”¹²⁸. Non siamo, dunque, al cospetto di fattispecie penali puntuali, di tipi penali selettivi, nell'accezione positivista moderna, e neppure di tipi criminosi a tutto tondo. Tali nozioni richiamano, piuttosto, settori o fenomeni criminali, come accade, programmaticamente, nell'art. 83 del TFUE.

In questo contesto alligna la *funzionalizzazione* del diritto penale, concepito come strumento di lotta contro forme di criminalità che suscitano particolare allarme sociale. Se non si giunge a sposare la logica illiberale della neutralizzazione del “nemico”, appare comunque preminente un'istanza di vigorosa intimidazione, di *strong deterrent for offenders*, come recita, in premessa, anche l'ultima Direttiva PIF del 2017.

Nelle fonti europee riscuote, indubbiamente, un certo credito anche l'esigenza di proporzionalità delle pene e non manca di essere declamata la necessità di garantire il pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti dalla CEDU. Tuttavia, l'assillo principale resta come azionare la leva penale in vista del massimo *efficientismo repressivo*¹²⁹.

Inizialmente, in Italia, il modello emergenziale di tutela penale era appannaggio della lotta al crimine organizzato di tipo mafioso ed era motivato proprio dalla sua particolare odiosità e pericolosità, in quanto espressione di una sorta di “antistato” o contropotere criminale.

La novità del momento sta nelle energiche pulsioni a replicare questo sottosistema repressivo anche per altre pratiche criminose “sistemiche”, ritenute corrosive dell'economia e delle stesse istituzioni democratiche, sebbene per lo più incardinate in contesti di attività lecita di base.

Le strategie domestiche di contrasto alla corruzione, da tempo assurta al rango di emergenza criminale, lo rivelano inequivocabilmente. Sono svariati i dati normativi che spingono in

¹²⁴ La sentenza di secondo grado è stata pronunciata dalla Corte d'appello di Roma, III sez. pen., l'11 settembre 2018, dep. 10 dicembre 2018, n. 10010. Limitandoci al dispositivo, deve notarsi che, nonostante la riqualificazione dell'associazione per delinquere comune nella fattispecie *ex art. 416-bis c.p.*, le pene irrogate sono state ridotte, per diverse ragioni.

¹²⁵ Sui problemi di rispetto delle garanzie fondamentali specificamente sollevati dalle strategie sovranazionali di contrasto della criminalità organizzata, cfr. MILITELLO (2011), p. 821 ss.

¹²⁶ Sul principio di offensività in prospettiva sovranazionale, *amplius*, DONINI (2015), p. 199 ss.

¹²⁷ Da tempo si è parlato in dottrina di «uno spaesamento del diritto penale incentrato sul principio di territorialità»: BERNARDI (2002), p. 533. Sul conseguente appannamento del principio penalistico di territorialità, cfr., per tutti, DI MARTINO (2006), *passim*.

¹²⁸ Per un'articolata critica, in particolare, alla categoria del “crimine organizzato”, v. ZAFFARONI (1999), p. 63 ss.

¹²⁹ Cfr. MOCCIA (2015), p. 161 ss.

questa direzione: introduzione di nuove fattispecie fortemente “anticipate” come il traffico di influenze illecite, ulteriormente dilatato con la recente novella anticorruzione del 2019, anche accorpando il vecchio millantato credito (art. 346-*bis* c.p.); impoverimento del *Tatbestand* per facilitare schemi presuntivi, come rivela il disancoramento della corruzione impropria dall’atto d’ufficio (art. 318 c.p., come modificato nel 2012); continui inasprimenti delle pene principali ed accessorie sia nel minimo che nel massimo; progressiva estensione ai principali reati contro la p.a. delle forme più incisive di ablazione patrimoniale.

Sotto quest’ultimo profilo, già con la l. n. 296/2006 la confisca “allargata” ex art. 12-*sexies* del d.l. n. 306 del 1992 (ora art. 240-*bis* c.p., innestato dal d.lgs. n. 21/2018) è stata estesa a una vasta gamma di delitti contro la p.a.¹³⁰, tra cui i reati di corruzione (ma non la corruzione attiva ex art. 321 c.p.). Inoltre, con la l. n. 161/2017¹³¹, si è deciso di sottrarla agli effetti caducanti della prescrizione dopo che sia intervenuta una sentenza di condanna (cfr. ora art. 578-*bis* c.p.p., in cui – per effetto del d.lgs. n. 21/2018 – è stato trasferito quanto disposto dal comma 4-*septies* dell’art. 12-*sexies*, introdotto con la novella del 2017) e della morte del condannato dopo la condanna definitiva, con applicabilità *in executivis* agli eredi o aventi causa (cfr. ora art. 183-*quater*, comma 2, disp. att. c.p.p., in cui – sempre mediante il d.lgs. n. 21/2018 – è confluito il comma 4-*octies* dell’art. 12-*sexies*).

Da ultimo, l’estensione delle misure di prevenzione patrimoniale antimafia pure agli indiziati di reati contro la p.a.¹³² commessi in forma associata (cfr. art. 4, lett. i-*bis*, del d.lgs. n. 159/2011, introdotto con la l. n. 161/2017)¹³³ ha simbolicamente suggellato il binomio tra associazioni criminali e fenomeni corruttivi anche sul piano delle strategie di ablazione dei proventi illeciti. E non è escluso che in futuro si giunga alla piena parificazione tra queste sfere di criminalità, proprio nel ricorso a strumenti straordinariamente efficaci come il sequestro e la confisca di prevenzione.

Senza poter dimenticare la progressiva osmosi, nei settori dell’antimafia e dell’anticorruzione, di strumenti a valenza cautelare come commissariamenti, amministrazioni e controlli giudiziari, e interdittive¹³⁴.

L’ultimo stadio di questa inarrestabile assimilazione tra criminalità organizzata e corruzione è stato raggiunto con la nuova legge anticorruzione del 16 gennaio 2019, n. 3¹³⁵. Un altro nugolo di congegni originariamente sperimentati nella lotta alle cosche mafiose è stato esteso al contrasto dei fenomeni *lato sensu* corruttivi, al duplice intento di elevare la probabilità di condanna o l’effettività della sanzione carceraria.

Sul *piano investigativo*, assumono rilievo l’autorizzazione degli “agenti sotto copertura” (cfr. art. 9 l. n. 146/2006) e l’utilizzabilità senza limiti dei captatori informatici (c.d. *trojan*).

Sul *piano sostanziale*, sono stati previsti meccanismi premiali (c.d. pentitismo) volti a spezzare quello che G. Forti ha efficacemente chiamato il “bozzolo omertoso” che avvince il corrotto al corruttore (causa di non punibilità in caso di autodenuncia del reato e collaborazione processuale entro precisi limiti temporali: nuovo art. 323-*ter* c.p.)¹³⁶. Inoltre, il regime speciale di cui all’art. 578-*bis* c.p.p. (applicabilità anche in caso di prescrizione del reato in appello) è stato esteso ad una ipotesi di confisca, stabilmente considerata come “sanzionatoria” dalla giurisprudenza, quale quella per equivalente di cui all’art. 322-*ter* c.p., rinnegando gli approdi a cui erano pervenute le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza *Lucci*¹³⁷ che aveva escluso – a differenza della confisca diretta del prezzo o profitto storico del reato – la possibilità di applicarla in caso di intervenuta prescrizione. Più in generale – riforma vivamente contestata da una parte della dottrina penalistica per le possibili ripercussioni sulla durata ragionevole dei processi penali – si è voluto introdurre, con operatività a partire dal 1° gennaio 2020, la sospensione della prescrizione dopo una pronuncia di primo grado.

Sul *piano penitenziario*, l’elemento di rottura rispetto al passato è rappresentato dall’in-

¹³⁰ Estensione che anche la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 33/2018, ha ritenuto emblematicamente espressiva di «logiche chiaramente estranee a quella primigenia dell’istituto».

¹³¹ Cfr., al riguardo, la perspicua analisi di MAUGERI (2018a).

¹³² In particolare i delitti di cui agli artt. 314, comma 1, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322 e 322-*bis* c.p.

¹³³ Su questa significativa innovazione, apportata dalla l. n. 161/2017, cfr. i persuasivi rilievi critici di MAUGERI (2018b).

¹³⁴ Cfr. PIGNATONE (2015), p. 261; SGUBBI e GUERINI (2014), p. 1 ss. Sia veda, al riguardo, anche MONGILLO e PARISI (2019), p. 167 ss.

¹³⁵ «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici».

¹³⁶ FORTI (2012), pp. 177-186. Si è andati così ben oltre la premialità insita nella circostanza attenuante prevista dall’art. 323-*bis*, comma 2, c.p., introdotta con la l. n. 69/2015, su cui v. GULLO (2017), p. 92 s.

¹³⁷ Cass., sez. un., 22 novembre 2005, n. 41936.

clusione degli artefici dei patti corruttivi nel binario penitenziario differenziato – *rectius* discriminatorio – per tipi d'autore, finora riservato ai mafiosi e altre figure progressivamente equiparate dalla legge (cfr. i novellati artt. 4-*bis* e 47 dell'ordin. penit.), con pesanti ricadute sulla possibilità di fruire sia della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva *ex* art. 656, comma 5, c.p.p., che di successive misure alternative al carcere.

Non possiamo, però, sottovalutare i rischi d'irragionevole *overdeterrence* e insensibilità alle garanzie fondamentali e alla finalità rieducativa della pena, insiti in questa tracimante equiparazione delle patologie corruttive che possono inquinare attività imprenditoriali geneticamente lecite o della corruzione politico-amministrativa, ai reati delle organizzazioni criminali o della c.d. "imprenditorialità mafiosa".

Nonostante il comune scopo di locupletazione illecita, l'"impresa criminale", vale a dire stabilmente dedita – in tutto o in parte – alla commissione di reati (cfr. art. 16, comma 3, d.lgs. n. 231/2001), e l'impresa costantemente utilizzata per il reinvestimento di ricchezze illecite nel sistema dell'economia legale o direttamente sottoposta al dominio di un'aggregazione mafiosa ("impresa mafiosa"¹³⁸) restano realtà ben distinte dalla criminalità che si annida in ambiti geneticamente leciti, privi di qualsiasi attinenza diretta con le organizzazioni criminose o con forme di delinquenza professionale/abituale.

L'irragionevolezza di una drastica *reductio ad unitatem*, di un incessante processo osmotico tra lotta alla criminalità organizzata e lotta alla corruzione, diviene ancora più patente rispetto alle compagini di tipo mafioso, che si avvalgano non solo di frodi, corruzioni o altri moduli comportamentali consimili, ma anche, abitualmente, di violenze (art. 610 c.p.) e minacce (art. 612 c.p.), più precisamente – giusta il peculiare paradigma normativo dell'associazione di stampo mafioso di cui all'art. 416-*bis* c.p. – della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne discende. Il metodo mafioso "va preso sul serio" e non può essere banalizzato in sede applicativa. Tanto più che per il "mafioso" l'intimidazione e la corruzione come strumenti di arricchimento illecito rappresentano uno stile di vita, un *modus operandi* radicato. Per l'imprenditore che corrompe, invece, la tangente è un espediente per favorire attività economiche di per sé lecite.

In breve, «mafia e corruzione [...], come tante indagini giudiziarie dimostrano, restano fenomeni criminali autonomi e diversi»¹³⁹. Cosicché, l'acquisizione criminologica secondo cui imprese lecite e imprese criminali tendono sempre più a ibridarsi a causa del reinvestimento dei profitti arbitrariamente conseguiti da queste ultime nei circuiti dell'economia legale, non giustifica in alcun modo un trasferimento in blocco, nell'azione di contrasto della criminalità economica o amministrativa, dell'intero arsenale preventivo-repressivo via via congegnato per combattere più efficacemente la criminalità organizzata.

In questi mari perigliosi, in cui la lotta al crimine organizzato e il contrasto alla corruzione appaiono sempre più avvinti da un comune destino, anche il rispetto della *ragione* e degli equilibri costituzionali è un'urgenza da affrontare.

Bibliografia

ALBANESE, Jay (1989): *Organized Crime in America*, 2^a ed. (Cincinnati, Anderson)

ARDITURO, Antonello (2013): "Le infiltrazioni dei sodalizi mafiosi nell'acquisizione e nella gestione degli appalti pubblici", in BARGI, Alfredo (ed.), *Il doppio binario nell'accertamento dei fatti di mafia* (Torino, Giappichelli), pp. 437-478.

¹³⁸ Figura oggi stabilmente riconosciuta anche dalla giurisprudenza: Cass., sez. VI, 22 marzo 2018, n. 13296, rv. 272640-01, secondo cui il sequestro finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 416-*bis*, comma 7, c.p., può avere ad oggetto persino l'intero patrimonio e le quote di una società allorché questa sia qualificabile come "impresa mafiosa" e, cioè, quando vi sia una totale sovrapposizione tra compagine associativa e sodalizio criminoso, ovvero l'intera attività sia frutto dell'impiego di risorse economiche provento di delitto, oppure qualora l'impresa sia direttamente sottoposta al controllo dell'associazione mafiosa. In tema di misure di prevenzione, cfr. Cass., sez. VI, 8 giugno 2017, n. 48610, rv. 271485-01, secondo cui la confisca dell'intero capitale sociale e di tutto il patrimonio dell'impresa mafiosa in conseguenza della pericolosità qualificata del proposto riferita ad un periodo temporale delimitato, può essere disposta sulla base della presunzione relativa della illiceità degli investimenti iniziali, conseguente alla loro sproporzione con il reddito dichiarato ovvero ad indizi idonei alla loro caratterizzazione quale frutto o reimpiego di proventi di attività illecite.

¹³⁹ Così, condivisibilmente, CANTONE e CARLONI, (2018), p. 65.

- ARLACCHI, Pino (2007): *La mafia imprenditrice: dalla Calabria al centro dell'inferno* (Milano, Il Saggiatore)
- ARTUSI, Maria Francesca (2011): voce *Reato transnazionale*, *Dig. disc. pen., Agg.*, VI (Torino, Utet), pp. 439-451
- BABU, Ravindran Rajesh (2006): *The United Nations Convention against Corruption: A Critical Overview*, in *papers.ssrn.com*
- BASILE, Enrico (2017): "Brevi note sulla nuova direttiva PIF. Luci e ombre del processo di integrazione UE in materia penale", *Dir. Pen. Cont.*, fasc. 12/2017, pp. 53-63
- BAUMANN, Zygmunt (1999): *Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone* (Roma, Laterza)
- BECK, Ulrich (2006): *Che cos'è la globalizzazione. Rischi e prospettive della società planetaria* (Roma, Carocci)
- BERNARDI, Alessandro (2012): "La competenza penale accessoria dell'Unione europea: problemi e prospettive", *Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim.*, 1, pp. 43-78
- BERNARDI, Alessandro (2002): "Il diritto penale tra globalizzazione e multiculturalismo", *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, fasc. 2-3, pp. 485-534
- BOISTER, Neil (2012): *An Introduction to Transnational Criminal Law*, (Oxford, Oxford University Press)
- CANTONE, Raffaele, CARLONI, Enrico (2018): *Corruzione e anticorruzione. Dieci lezioni* (Milano, Feltrinelli)
- CARNEVALE, Stefania, FORLATI, Serena, GIOLO, Orsetta (eds.) (2017): *Redefining Organised Crime: A Challenge for the European Union?* (Oxford and Portland, Hart)
- CAVALIERE, Antonio (2003a): *Il concorso eventuale nel reato associativo. Le ipotesi delle associazioni per delinquere e di tipo mafioso* (Napoli, ESI)
- CAVALIERE, Antonio (2003b): "Tipicità ed offesa nei reati associativi", in PATALANO, Vincenzo (ed.), *Nuove strategie per la lotta al crimine organizzato transnazionale* (Torino, Giappichelli), pp. 53-109.
- CENTER FOR THE STUDY OF DEMOCRACY (2010), *Examining the Links Between Organised Crime and Corruption*, in https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/doc_centre/crime/docs/study_on_links_between_organised_crime_and_corruption_en.pdf
- CENTONZE, Alessandro (2008): *Criminalità organizzata e reati transnazionali* (Milano, Giuffrè)
- CRESSEY, Donald R. (1967): "Methodological Problems in the Study of Organized Crime as a Social Problem", *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, vol. 374, 1, pp. 101-112
- D'ASCOLA, Vincenzo Nico (2013): "Le nuove mafie e il reato associativo transnazionale", in BARGI, Alfredo (ed.), *Il doppio binario nell'accertamento dei fatti di mafia* (Torino, Giappichelli), pp. 125-164
- DAVIGO, Piercamillo e MANNOZZI, Grazia (2007): *La corruzione in Italia. Percezione sociale e controllo penale* (Roma-Bari, Laterza)

DE AMICIS, Gaetano (2007): *Cooperazione giudiziaria e corruzione internazionale. Verso un sistema integrato di forme e strumenti di collaborazione tra le autorità giudiziarie* (Milano, Giuffrè)

DE FRANCESCO, Giovannangelo (1992): “*Societas sceleris*. Tecniche repressive delle associazioni criminali”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, fasc. 1, pp. 54-148

DE FRANCESCO, Giovannangelo (1987): voce “*Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso*”, *Dig. disc. pen.*, I (Torino, Utet), pp. 289-316

DE VERO, Giancarlo (2001): *I reati di associazione mafiosa: bilancio critico e prospettive di evoluzione normativa*, in DE FRANCESCO, Giovannangelo (ed.): *La criminalità organizzata tra esperienze normative e prospettive di collaborazione internazionale* (Torino, Giappichelli), pp. 29-46

DE VERO, Giancarlo (1988): *Tutela penale dell'ordine pubblico. Itinerari ed esiti di una verifica dogmatica e politico-criminale* (Milano, Giuffrè)

DELLA RAGIONE, Luca (2015): “L'aggravante della transnazionalità”, in MAIELLO, Vincenzo (ed.), *La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi* (Torino, Giappichelli), pp. 93-117

DI MARTINO, Alberto (2007): “Criminalità organizzata, reato transnazionale, diritto penale nazionale: l'attuazione in Italia della Convenzione di Palermo”, *Dir. pen. proc.*, fasc. 1, pp. 15-25

DI MARTINO, Alberto (2006): *La frontiera e il diritto penale. Natura e contesto delle norme di “diritto penale transnazionale”* (Torino, Giappichelli)

DONINI, Massimo (2015): “Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei”, in STILE, Alfonso Maria, MANACORDA, Stefano, MONGILLO, Vincenzo (eds.): *I principi fondamentali del diritto penale tra tradizioni nazionali e prospettive sovranazionali* (Napoli, ESI), pp. 199-288

EPIDENDIO, Tomaso (2007): “Corruzione internazionale e responsabilità degli enti”, *La resp. amm. soc. e enti*, n. 2, pp. 69-87

FASANI, Fabio (2013): “Rapporti fra reato associativo e aggravante della transnazionalità”, *Dir. pen. proc.*, fasc. 7, pp. 799-808

FINCKENAUER, James O. (2005): “Problems of definition: what is organized crime?”, in *Trends in Organized Crime*, vol. 8, n. 3, pp. 63-83

IORE, Stefano (2007): “I reati inclusi nella convenzione di Palermo”, in ROSI (ed.), *Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano. La Convenzione ONU di Palermo*, (Milanofiori-Assago, IPSOA), pp. 103 ss.

FLOR, Roberto (2007): “Phishing, identity theft e identity abuse. Le prospettive applicative del diritto penale vigente”, *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2-3, pp. 899-946.

FORTI, Gabrio (2012): “Sulle riforme necessarie del sistema penale italiano: superare la centralità della risposta carceraria”, *Dir. Pen. Cont.-Riv. trim.*, 2012, n. 3-4, pp. 177-186

FRIEDRICHS, David O. (2010): *Trusted Criminals. White Collar Crime in Contemporary Society*, 4^a ed. (Belmont, Wadsworth)

GRASSO, Giovanni (2011): “La «competenza penale» dell'Unione europea nel quadro del Trattato di Lisbona”, in GRASSO, Giovanni, PICOTTI, Lorenzo, SICURELLA, Rosaria (eds.)

(2011): *L'evoluzione del diritto penale nei settori di interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona* (Milano, Giuffrè), pp. 683 ss.

GRASSO, Giovanni (2005): "Le risposte penali globali: la convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale", in *Criminalità transnazionale fra esperienze europee e risposte penali globali* (Milano, Giuffrè), pp. 389-405

GRASSO, Giovanni, PICOTTI, Lorenzo, SICURELLA, Rosaria (eds.) (2011): *L'evoluzione del diritto penale nei settori di interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona* (Milano, Giuffrè)

GULLO, Antonino (2017): "Il contrasto alla corruzione tra responsabilità della persona fisica e responsabilità dell'ente: brevi note", in CASTALDO, Andrea R. (ed.), *Il patto per la legalità. Politiche di sicurezza e di integrazione*, (Assago-Milano, Wolters Kluwer-Cedam), pp. 89-99

HAGAN, Frank E. (2006): "Organized crime" and "organized crime": Indeterminate Problems of Definition", *Trends in Organized Crime*, vol. 9, n. 4, pp. 127-137

INSOLERA, Gaetano (2007): "Causalità e reati plurisoggettivi", *Riv. it. dir. proc. pen.*, fasc. 2-3, pp. 563-574

LEVI, Michael (2014): "Thinking About Organised Crime", *The RUSI Journal*, vol. 159, pp. 6-14

MAIELLO, Vincenzo (2014): *Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale. Raccolta di scritti* (Torino, Giappichelli)

MANACORDA, Stefano (2014): "Diritto penale europeo", *Diritto on line*, www.treccani.it

MANACORDA, Stefano (2008): "La "parabole" de l'harmonisation pénale: à propos des dynamiques d'intégration normatives relatives à l'organisation criminelle", in DELMAS MARTY, Mireille, PIETH, Mark, SIEBER, Ulrich (eds.): *Les chemins de l'harmonisation pénale* (Paris, Société de législation comparée), pp. 269-288

MANACORDA, Stefano (1999): *La corruzione internazionale del pubblico agente. Linee dell'indagine penalistica* (Napoli, Jovene)

MAROTTA, Gemma (2017): "Aspetti criminologici del fenomeno corruttivo", *Revista Brasileira de Estudos Políticos*, n. 115, pp. 319-356

MAUGERI, Anna Maria (2018a): "La riforma della confisca (d.lgs. 202/2016). Lo statuto della confisca allargata ex art. 240-bis c.p.: spada di Damocle sine die sottratta alla prescrizione (dalla l. 161/2017 al d.lgs. n. 21/2018)", *Arch. pen.*, Speciale riforme, pp. 235-294

MAUGERI, Anna Maria (2018b): "La riforma delle misure di prevenzione patrimoniali ad opera della l. 161/2017 tra istanze efficientiste e tentativi incompiuti di giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione", *Arch. pen.*, Speciale riforme, pp. 325-381

MAY, Tiggey e BHARDWA, Bina (2018): "What Do We Know About Organised Crime and Fraud?", in MAY, Tiggey e BHARDWA, Bina (eds.): *Organised Crime Groups involved in Fraud* (Basingstoke, Palgrave Macmillan), pp. 11-29

MERLATI, Mariele (2015): "La storia internazionale e la criminalità organizzata", *Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata*, vol. 1, n. 1, pp. 10-22

MEZZETTI, Enrico (2016), "I reati contro l'ordine pubblico", in FIORELLA, Antonio (a cura di), *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, Torino, 2012, p. 475-530

MILITELLO, Vincenzo (2017): “*The Notion of Organised Crime in EU Law*”, in CARNEVALE, Stefania – FORLATI, Serena, GIOLO, Orsetta (eds.), *Redefining Organised Crime. A Challenge for the European Union?* (Oxford and Portland, Hart), pp. 191-221

MILITELLO, Vincenzo (2015): “La rilevanza della nozione di organizzazione criminale nell’Unione europea: percorsi di armonizzazione. Rapporto finale” (Palermo), pp. 1-64

MILITELLO, Vincenzo (2013): “I nuovi modelli di incriminazione delle organizzazioni criminali all’interno dell’Unione Europea”, in BARGI, Alfredo (ed.), *Il doppio binario nell’accertamento dei fatti di mafia* (Torino, Giappichelli), pp. 23-56

MILITELLO, Vincenzo (2011): “Criminalità organizzata transnazionale ed intervento europeo fra contrasto e garanzie”, *Riv. trim. dir. pen. econ.*, fasc. 4, pp. 811-826

MINGIONE, Andrea (2018): “La configurabilità della circostanza aggravante della transnazionalità nei reati fine dell’associazione per delinquere: poche certezze e molte contraddizioni”, *Dir. Pen. Cont.*, fasc. 2, pp. 5-20

MOCCIA, Sergio (2015): “Funzioni della pena e implicazioni sistematiche”, in STILE, Alfonso Maria, MANACORDA, Stefano, MONGILLO, Vincenzo (eds.): *I principi fondamentali del diritto penale tra tradizioni nazionali e prospettive sovranazionali* (Napoli, ESI), pp. 161-180

MONGILLO, Vincenzo (2016): “La repressione della corruzione internazionale. Costanti criminologiche e questioni applicative”, *Dir. pen. proc.*, n. 10, pp. 1320-1330

MONGILLO, Vincenzo (2012): *La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale. Effetti, potenzialità e limiti di un diritto penale “multilivello” dallo Stato-nazione alla globalizzazione* (Napoli, ESI)

MONGILLO, Vincenzo e PARISI, Nicoletta (2019): “L’intervento del giudice penale e dell’autorità amministrativa nella gestione societaria, tra impresa lecita, “socialmente pericolosa” e mafiosa: alla ricerca di un disegno”, *Rassegna economica*, 2019, pp. 167-215

MUELLER, Gerhard O. W.: “Transnational Crime: Definitions and Concepts”, in WILLIAMS, Phil e VLASSIS, Dimitri (eds.), *Combating Transnational Crime: Concepts, Activities and Responses* (London - Portland, Frank Cass), pp. 13-21

NAYLOR, R. Thomas (1997): “Mafias, Myths and Markets: On the Theory and Practice of Enterprise Crime”, *Transnational Organized Crime*, vol. 3, n. 3, pp. 1-45

NOONAN, John T. Jr. (1984): *Bribes* (New York, Macmillan)

NYE, Joseph (1967): “Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis”, *Am. Pol. Sc. Rev.*, vol. 61, pp. 417-427

PALAZZO, Francesco e VIGANÒ, Francesco (2018): *Diritto penale. Una conversazione* (Bologna, Il Mulino)

PALIERO, Carlo Enrico (2014): “Il diritto liquido. Pensieri post-delmāsiani sulla dialettica delle fonti penali”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 1099-1132

PANEBIANCO, Giuseppina (2018): *Reati di associazione e declinazioni preternazionali della criminalità organizzata* (Milano, Giuffrè)

PAPA, Michele (1989): voce *Conspiracy*, *Dig. disc. pen.*, vol. III, (Torino, Utet), pp. 94-107

PASCULLI, Maria Alessandra (2011): *Una umanità una giustizia: contributo allo studio sulla giurisdizione penale universale* (Assago, Cedam)

- PATALANO, Vincenzo (1971): *L'associazione per delinquere* (Napoli, Jovene)
- PECCIOLI, Annamaria (2010): *Le circostanze privilegiate nel giudizio di bilanciamento* (Torino, Giappichelli)
- PELLEGRINI, Stefania (2018): *L'impresa grigia. Le infiltrazioni mafiose nell'economia legale. Un'indagine sociologico-giuridica* (Roma, Ediesse)
- PICOTTI, Lorenzo (2013): "Le basi giuridiche per l'introduzione di norme penali comuni relative ai reati oggetto della competenza della procura europea", *Dir. pen. cont.*, pp. 1-31.
- PICOTTI, Lorenzo (2011): "Limiti garantistici delle incriminazioni penali e nuove competenze europee alla luce del Trattato di Lisbona", in GRASSO, Giovanni, PICOTTI, Lorenzo, SICURELLA, Rosaria (eds.): *L'evoluzione del diritto penale nei settori di interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona* (Milano, Giuffrè), pp. 207-231
- PIGNATONE, Giuseppe (2015): "Mafia e corruzione: tra confische, commissariamenti e interdittive", *Dir. pen. cont.-Riv. trim.*, n. 4, pp. 259-266
- PIGNATONE, Giuseppe, PRESTIPINO, Michele (2019): *Modelli criminali. Mafie di ieri e di oggi* (Bari – Roma, Laterza)
- REUTER, Peter (1983): *Disorganized Crime: The Economics of the Visible Hand* (Cambridge, the MIT press)
- ROMANO, Bartolomeo (1997): "Le apparenti deroghe all'art. 115 c.p. alla luce del principio di specialità e le differenze tra accordo non punibile, concorso di persone e reato associativo", *Cass. pen.*, fasc. 12, pp. 3391-3401
- ROSI, Elisabetta (2016): voce "Reato transnazionale", *Enc. dir., Annali*, vol. IX (Milano, Giuffrè), pp. 793-800
- ROSI, Elisabetta (2013): "Corruzione transnazionale e/o corruzione internazionale: una breve riflessione", *Dir. pen. proc.*, suppl. al n. 8, pp. 51-58
- ROSI, Elisabetta (2008): "Reati transnazionali e conflitti di giurisdizione: verso una "determinazione transnazionale" della giurisdizione", *Incontri di studio del CSM*, pp. 1-20
- ROSI, Elisabetta (2007): "Il reato transnazionale", in ROSI, Elisabetta (ed.), *Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano. La Convenzione ONU di Palermo* (Milano-fiori-Assago, IPSOA), pp. 67-101
- SCOMPARIN, Laura (editor) (2016): *Corruzione e infiltrazioni criminali negli appalti pubblici. Strumenti di prevenzione e contrasto* (Torino, Giappichelli)
- SESSA, Antonino (2016): "Mafia-buona, mafia-criminale e mafia-mafia: il controllo integrato come unica strategia di contrasto ad un abbraccio letale", *Diritto e giustizia minorile*, 1-2, pp. 19-28
- SESSA, Antonino (2007): "Tutela penale dell'ordine pubblico e teleologismo dei valori costituzionali: ambiti e prospettive di un riformismo razionale", in MOCCIA, Sergio (ed.): *Delitti contro l'ordine pubblico*, in MOCCIA, Sergio (ed.): *Trattato di diritto penale parte speciale*, (Napoli, ESI), pp. 1-138
- SGUBBI, Filippo e GUERINI, Tomaso (2014): "L'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. Un primo commento", *Dir. pen. cont.*, pp. 1-15

SICURELLA, Rosaria (2018): “Spazio europeo e giustizia penale: l’istituzione della Procura Europea”, *Dir. pen. proc.*, n. 7, pp. 845-851

SICURELLA, Rosaria (2012): “Lo spazio penale europeo dopo Lisbona: le nuove competenze dell’Unione europea alla prova dei principi fondamentali dello Stato di diritto”, in PARISI, Nicoletta e PETRALIA, Valentina (eds.): *L’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona* (Torino, Giappichelli)

SILVA SÁNCHEZ, Jesus-Maria (2001): *La expansión del derecho penal. Aspectos de política criminal en las sociedades postindustriales*, 2ª ed., (Madrid, Edisofer S.L.)

SOTIS, Carlo (2010): “Il Trattato di Lisbona e le competenze penali dell’Unione europea”, *Cass. pen.*, fasc. 3, pp. 1146-1166

STEGER, Manfred B. (2016): *La globalizzazione* (Bologna, Il Mulino)

TRANSPARENCY INTERNATIONAL (2009), *The Anti-Corruption Plain Language Guide*, Berlin

TRONCONE, Pasquale (2001): *La legislazione penale dell’emergenza in Italia. Tecniche normative di incriminazione e politica giudiziaria dallo Stato liberale allo Stato democratico di diritto* (Napoli, Jovene)

UN (2002), Centre for International Crime Prevention, *Results of a Pilot Survey of 40 Selected Organized Criminal Groups in 16 Countries*, in https://www.unodc.org/pdf/crime/publications/Pilot_survey.pdf

UNODC (2010), *The Globalization of Crime. A Transnational Organized Crime Threat Assessment*, Vienna, in https://www.unodc.org/res/cld/bibliography/the-globalization-of-crime-a-transnational-organized-crime-threat-assessment_html/TOCTA_Report_2010_low-res.pdf

VARESE, Federico (2017): “What is Organised Crime?”, in CARNEVALE, Stefania, FORLATI, Serena, GIOLO, Orsetta (eds.): *Redefining Organised Crime: A Challenge for the European Union?* (Oxford and Portland, Hart), pp. 27-55

VIOLANTE, Luciano (1994): “Corruzione e mafia”, in D’ALBERTI, Marco, FINOCCHI, Renato (eds.), *Corruzione e sistema istituzionale* (Bologna, Il Mulino), p. 69 ss.

VISCONTI, Costantino (2015): “A Roma una mafia c’è. E si vede...”, *Dir. Pen. Cont.*, 15 giugno 2015

VLASSIS, Dimitri (2002): *The United Nations Convention Against Corruption Origins and Negotiation Process*, Resource Material Series, n. 66, pp. 126-131

WEIGEND, Thomas (2011): “Verso un diritto penale europeo unitario?”, *Crit. dir.*, 1-2, pp. 146-161

WILLIAMS, James e BEARE, Margaret E. (2003): “The Business of Bribery: Globalization, Economic Liberalization, and the ‘Problem’ of Corruption”, in BEARE, Margaret E. (editor): *Critical Reflections on Transnational Organized Crime, Money Laundering, and Corruption* (Toronto, University of Toronto Press), pp. 88-119

WORLD BANK (1997), *Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank*

YAEGER, Matthew G. (1973): “The Gangster as White Collar Criminal: Organized Crime and Stolen Securities”, *Issues in Criminology*, vol. 8, n. 1, p. 49 ss.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl (1999): “Il crimine organizzato: una categorizzazione fallita”,

in MOCCIA, Sergio (ed.), *Criminalità organizzata e risposte ordinamentali. Tra efficienza e garanzia* (Napoli, ESI), pp. 63 ss.

ZAMAGNI, Vera (2018): *L'economia italiana nell'età della globalizzazione* (Bologna, Il Mulino)

ZUFFADA, Enrico (2017): "Per il tribunale di Roma "Mafia Capitale" non è mafia: ovvero della controversa applicabilità dell'art. 416 *bis* c.p. ad associazioni criminali diverse dalle "mafie storiche", *Dir. Pen. Cont.*, fasc. 11, pp. 271-286



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>